SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 125

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA   Roma - Giovedì, 27 maggio 2021   SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 12 maggio 2021.

Imposta di consumo sulle bevande edulcorate. (21A03190). . . . . *Pag.* 1

Ministero dell'università e della ricerca

DECRETO 16 aprile 2021.

Ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica - FIRST, iscritte per l'anno 2021, sul capitolo 7245/01-03. (Decreto n. 376/2021). (21A03082) . *Pag.* 9

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 14 maggio 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Consorzio Edilcoop società cooperativa in liquidazione», in Prato e nomina del commissario liquidatore. (21A03080). *Pag.* 11

DECRETO 14 maggio 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Lavori e Manufatti in liquidazione», in Borgo San Lorenzo e nomina del commissario liquidatore. (21A03081). . . . . *Pag.* 12

DECRETO 14 maggio 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale A.P.E. Agire per elevare soc. coop. a r.l.», in Portogruaro e nomina del commissario liquidatore. (21A03123) . . . . *Pag.* 13

DECRETO 14 maggio 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.A.P.S. Cooperativa autotrasporti pubblici servizi soc.coop. a r.l. in liquidazione», in Gualdo Cattaneo e nomina del commissario liquidatore. (21A03124) . . . . *Pag.* 14
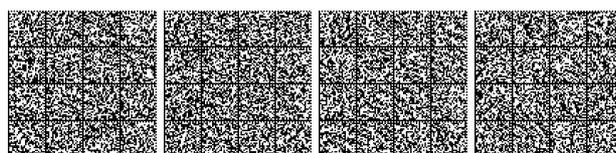
DECRETO 14 maggio 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Co.M. Agri in liquidazione», in Lusia e nomina del commissario liquidatore. (21A03125) . . . . *Pag.* 15

Presidenza del Consiglio dei ministri

ORDINANZA 20 maggio 2021.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 779). (21A03221) . . . . *Pag.* 16

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 11 maggio 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Omkipo», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/580/2021). (21A03018). . . . . *Pag.* 18

DETERMINA 11 maggio 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Mirtazapina Eurogenerici», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/583/2021). (21A03019) . . . . . . *Pag.* 20

DETERMINA 11 maggio 2021.

Nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Ofev», non rimborsate dal servizio sanitario nazionale. (Determina n. DG/585/2021). (21A03020). . . . . *Pag.* 21

Autorità nazionale anticorruzione

DELIBERA 27 aprile 2021.

Approvazione del rendiconto finanziario dell'esercizio 2020. (Delibera n. 382/2021). (21A03117) . . . . . *Pag.* 23

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pemetrexed Reddy» (21A03158). . . . . *Pag.* 86

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enantyum» (21A03159) . . . . *Pag.* 87

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ketesse». (21A03160) *Pag.* 88

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Minias». (21A03161). . . . . *Pag.* 89

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sildenafil FG». (21A03176) . . . . *Pag.* 89

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Azalia» (21A03192) . *Pag.* 89

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Cialis» (21A03193). . *Pag.* 89

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Brufen Analgesico» (21A03194) . . . . *Pag.* 90

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sumatriptan Mylan». (21A03222) . . . . *Pag.* 91

Ministero dell'interno

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione religiosa di confessione buddhista «Ghe Pel Ling - Istituto studi di Buddhismo Tibetano», in Milano. (21A03009) . . . . *Pag.* 91

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione pubblica di fedeli denominata «Associazione Mariana Regina dell'Amore», in Macerata. (21A03064). . . . . *Pag.* 91

Adempimenti previsti dall'art. 215-bis del codice della strada (21A03223). . . . . *Pag.* 92

Ministero della difesa

Concessioni di ricompense al merito aeronautico (21A03155). . . . . *Pag.* 92

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 maggio 2021.

Imposta di consumo sulle bevande edulcorate.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 661 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con il quale è istituita un'imposta sul consumo delle bevande edulcorate intese quali prodotti finiti e prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci NC 2009 e NC 2202 della nomenclatura combinata dell'Unione europea, condizionati per la vendita, destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l'aggiunta di edulcoranti e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume;

Visto il comma 675 del predetto art. 1 della legge n. 160 del 2019 che dispone che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 661 a 676 del medesimo articolo, con particolare riguardo al contenuto della dichiarazione che i soggetti obbligati devono presentare ai fini dell'accertamento dell'imposta sulle bevande edulcorate, alle modalità per il versamento della medesima imposta, agli adempimenti contabili a carico dei soggetti obbligati, alle modalità per la trasmissione, anche per via telematica, dei dati di contabilità, alle modalità per la notifica degli avvisi di pagamento, allo svolgimento delle attività di accertamento, verifica e controllo dell'imposta, alla documentazione di accompagnamento dei prodotti sottoposti all'imposta stessa nonché all'installazione di strumenti di misura dei quantitativi di bevande edulcorate prodotti o condizionati;

Visto il comma 666 del predetto art. 1 della legge n. 160 del 2019, che stabilisce che sono esenti dall'imposta le bevande edulcorate il cui contenuto complessivo di edulcoranti sia inferiore o uguale, rispettivamente, a 25 grammi per litro, per i prodotti finiti e a 125 grammi per chilogrammo, per i prodotti predisposti ad essere utilizzati come tali previa diluizione;

Visto il decreto interdirettoriale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute del 15 ottobre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 260 del 20 ottobre 2020, con il quale sono convenzionalmente stabiliti, ai sensi del comma 667 del predetto art. 1 della legge n. 160 del 2019, il potere edulcorante delle sostanze ivi indicate a confronto con il saccarosio nonché, con riferimento a tale potere, le relative quantità delle medesime sostanze equivalenti a 1 grammo del medesimo saccarosio;

Tenuto conto che, coerentemente alla finalità, perseguita dalla norma istitutiva della predetta imposta, di tutelare la salute attraverso la riduzione del consumo di bevande contenenti sostanze edulcoranti aggiunte, devono ritenersi escluse dall'ambito di applicazione dello stesso tributo le bevande o altri preparati che, pur destinati al consumo alimentare umano, sono espressamente elaborati per la gestione delle specifiche esigenze nutrizionali di soggetti che, in dipendenza di particolari condizioni cliniche che comportano una limitata o alterata capacità di assumere o metabolizzare determinati alimenti o sostanze nutrienti, necessitano di tali bevande o preparati per completare o integrare la loro alimentazione;

ADOTTA
il seguente decreto:

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto stabilisce le modalità di attuazione dell'art. 1, commi da 661 a 676 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, con il quale è istituita un'imposta sul consumo delle bevande edulcorate, come definite all'art. 1, comma 662 della predetta legge n. 160 del 2019.

2. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) bevande edulcorate: le bevande finite e i prodotti predisposti per diventare bevande previa aggiunta di acqua o altri liquidi, classificabili nelle voci NC 2009 e NC 2202 della nomenclatura combinata dell'Unione europea, condizionati per la vendita e destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l'aggiunta degli edulcoranti di cui alla lettera *d)* ed aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume;

b) tributo: l'imposta sul consumo prevista dall'art. 1, comma 661 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le bevande edulcorate di cui alla lettera *a)*;

c) ADM: l'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente territorialmente sull'impianto di produzione di cui alla lettera *e)*, sul magazzino di bevande edulcorate di cui alla lettera *h)* ovvero sulla sede legale o sul domicilio fiscale del cedente o dell'acquirente residenti; per i cedenti e gli acquirenti non residenti, l'Ufficio competente territorialmente sul domicilio fiscale del rappresentante fiscale;

d) edulcoranti: sostanze, di origine naturale o sintetica, in grado di conferire sapore dolce alle bevande edulcorate di cui alla lettera *a)*;

e) impianto di produzione: l'impianto, ubicato nel territorio nazionale, in cui sono ottenute, per conto dell'esercente l'impianto ovvero per conto di soggetti terzi anche non residenti nel territorio nazionale, bevande edulcorate a partire da materie prime, da prodotti semilavorati o da prodotti già pronti per il condizionamento;

f) fabbricante: l'esercente l'impianto di produzione di cui alla lettera *e)*, registrato presso l'ADM, in cui sono ottenute bevande edulcorate a partire da materie prime o da prodotti semilavorati ovvero l'esercente l'impianto di produzione di cui alla medesima lettera *e)*, parimenti registrato presso l'ADM, in cui sono ottenute bevande edulcorate a partire da prodotti già pronti per il condizionamento;

g) acquirente: il soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, registrato presso l'ADM, che acquista, nell'esercizio di un'attività economica, bevande edulcorate provenienti da altri Paesi appartenenti all'Unione europea;

h) magazzino di bevande edulcorate: il deposito, ubicato nel territorio nazionale, in cui sono stoccate bevande edulcorate provenienti da altri Paesi appartenenti all'Unione europea;
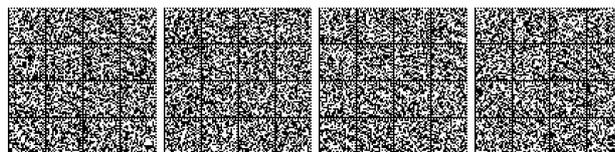
i) PEC: la casella di Posta elettronica certificata di cui all'art. 1, comma 2, lettera *g)* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;

l) tabella degli edulcoranti: la tabella allegata al decreto interdirettoriale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute del 15 ottobre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 260 del 20 ottobre 2020;

m) quantità annua stimata di edulcoranti: la quantità annua di edulcoranti, necessaria per la produzione delle bevande edulcorate di cui alla lettera *a)*, espressa, sulla base dei dati contenuti nella tabella degli edulcoranti, in tonnellate equivalenti di saccarosio.

3. Ai fini del presente decreto la classificazione delle bevande edulcorate è effettuata con riferimento ai codici della nomenclatura combinata di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1602 della Commissione dell'11 ottobre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/1987 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune. Sono esclusi dall'applicazione del tributo gli alimenti a fini medici speciali che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 2016/128 della Commissione del 25 settembre 2015.

Art. 2.

Soggetti obbligati al pagamento del tributo

1. Per le bevande edulcorate ottenute in un impianto di produzione e cedute, dal fabbricante, a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita, obbligato al pagamento del tributo è lo stesso fabbricante, registrato ai sensi dell'art. 3; qualora le medesime bevande siano ottenute per conto di un soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, che provvede altresì alla loro cessione a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita, obbligato al pagamento è il medesimo soggetto cedente, registrato ai sensi del medesimo art. 3.

2. Per le bevande edulcorate provenienti da altri Paesi appartenenti all'Unione europea, obbligato al pagamento del tributo è l'acquirente, registrato ai sensi dell'art. 4, che riceve le medesime bevande nel magazzino di bevande edulcorate, denunciato ai sensi del medesimo art. 4.

3. Per le bevande edulcorate importate da Paesi non appartenenti all'Unione europea, obbligato al pagamento del tributo è il soggetto che effettua l'importazione definitiva nel territorio dello Stato delle medesime bevande.

4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 possono indicare nella prescritta documentazione fiscale, relativa alla cessione delle bevande edulcorate a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita, l'importo afferente al tributo dovuto sulle medesime bevande.

Art. 3.

Registrazione degli esercenti impianti di produzione e dei soggetti cedenti bevande edulcorate

1. Il soggetto che intende realizzare bevande edulcorate a partire da materie prime o da prodotti semilavorati, denuncia, per ciascun impianto di produzione, prima di iniziare l'attività di produzione, l'esercizio della medesima all'ADM per via telematica indicando, a pena di inammissibilità:

a) la denominazione dell'impresa, la sede legale, la partita IVA, le generalità del rappresentante legale, il luogo in cui è ubicato l'impianto di produzione e i depositi in cui intende stoccare le bevande edulcorate prodotte e la propria PEC;

b) le tipologie di bevande edulcorate che intende produrre, con l'indicazione delle relative voci della nomenclatura combinata dell'Unione europea;

c) la quantità annua stimata di bevande edulcorate che intende produrre per conto proprio ovvero per conto di soggetti terzi anche non residenti;

d) la quantità annua stimata di edulcoranti necessaria alla produzione delle bevande di cui alla lettera *c)*;

e) per ciascuna tipologia di bevanda di cui alla lettera *b)*, il tipo e la quantità prevista, espressa in peso, di ogni edulcorante contenuto in un litro di bevanda finita ovvero in un chilogrammo di prodotto predisposto per diventare bevanda previa aggiunta di acqua o altri liquidi;

f) i dati concernenti le rese teoriche di lavorazione degli edulcoranti utilizzati per la produzione di ciascuna tipologia di bevanda edulcorata di cui alla lettera *b)*.

2. All'obbligo di denuncia di cui al comma 1 è tenuto altresì il soggetto che intende realizzare bevande edulcorate a partire da prodotti già pronti per il condizionamento, il quale indica nella medesima denuncia, per ciascun impianto di produzione, a pena di inammissibilità, i dati di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)* del medesimo comma 1.

3. All'obbligo di denuncia di cui al comma 1 è altresì tenuto il soggetto residente o non residente nel territorio nazionale, che intende cedere bevande edulcorate, ottenute per suo conto in un impianto di produzione, a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita. A tal fine il medesimo soggetto denuncia per via telematica all'ADM l'attività di cessione indicando, a pena di inammissibilità, la denominazione dell'impresa, la sede legale, la partita IVA, le generalità del rappresentante legale nonché il codice identificativo di ciascun impianto in cui è effettuata la produzione di bevande edulcorate per suo conto e la propria PEC ovvero, qualora il soggetto non sia residente nel territorio nazionale, l'indirizzo di posta elettronica presso il quale intende ricevere ogni comunicazione.

4. L'ADM, verificati i dati contenuti nelle denunce di cui ai commi 1, 2 e 3, attribuisce ai soggetti di cui ai medesimi commi 1 e 2 un codice identificativo per ciascun impianto e al soggetto di cui al comma 3 un codice identificativo unico. Il soggetto di cui al comma 3, non residente nel territorio nazionale, registrato ai sensi del presente articolo, si avvale di un rappresentante fiscale nel territorio nazionale provvedendo a comunicarne i dati identificativi all'ADM prima di iniziare l'attività di cessione di bevande edulcorate a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita.

Art. 4.

Registrazione dell'acquirente

1. Il soggetto, residente nel territorio nazionale, che intende acquistare, nell'esercizio di un'attività economica, bevande edulcorate provenienti da altri Paesi appartenenti all'Unione europea, prima di iniziare la medesima attività di acquisto, ne denuncia l'esercizio, per via telematica, all'ADM indicando, a pena di inammissibilità, la denominazione dell'impresa, la sede legale, la partita IVA, le generalità del rappresentante legale, il luogo in cui sono ubicati i magazzini di bevande edulcorate nonché la propria PEC.

2. All'obbligo di denuncia di cui al comma 1 è tenuto, con le medesime modalità di cui al comma 1, il soggetto non residente nel territorio nazionale, che intende effet-

tuare gli acquisti di cui al comma 1. A tal fine il medesimo soggetto indica, a pena di inammissibilità, nella denuncia di cui al comma 1, i dati identificativi dell'impresa, le generalità del rappresentante legale, il luogo del territorio nazionale in cui sono ubicati i magazzini di bevande edulcorate nonché l'indirizzo di posta elettronica presso il quale intende ricevere ogni comunicazione.
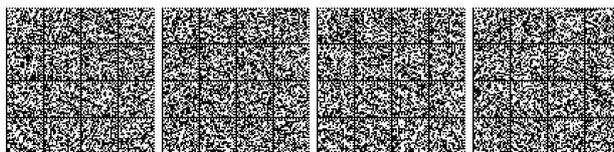
3. L'ADM, verificati i dati contenuti nelle denunce di cui ai commi 1 e 2, attribuisce ai soggetti di cui ai medesimi commi 1 e 2 un codice identificativo unico. Il soggetto di cui al comma 2, non residente nel territorio nazionale, registrato ai sensi del presente articolo, si avvale di un rappresentante fiscale nel territorio nazionale provvedendo a comunicarne i dati identificativi all'ADM prima di iniziare l'attività di acquisto di bevande edulcorate provenienti da altri Paesi appartenenti all'Unione europea.

Art. 5.

Adempimenti del fabbricante

1. Il fabbricante redige un prospetto riepilogativo, conforme al modello di cui all'allegato I, nel quale sono annotati i quantitativi di bevande edulcorate ottenuti nell'impianto di produzione, con specifica indicazione di quelli ottenuti per conto di soggetti cedenti bevande edulcorate e dei codici identificativi dei medesimi soggetti e con l'indicazione del luogo, qualora diverso da quello in cui è ubicato il medesimo impianto di produzione, in cui tali bevande sono detenute.

2. Nel prospetto di cui al comma 1, sono altresì annotati, in relazione a ciascuna cessione, i quantitativi di bevande edulcorate ceduti per il consumo nel territorio nazionale, con l'indicazione di quelli esenti nonché di quelli ceduti per il consumo in altri Paesi appartenenti all'Unione europea, con gli estremi della relativa documentazione fiscale; nel medesimo prospetto, sono anche riportati, per ciascuna operazione di esportazione, i relativi quantitativi di bevande edulcorate con l'annotazione dei dati identificativi della documentazione doganale. In apposita partizione dello stesso prospetto sono inserite le note relative all'eventuale distruzione, rottura accidentale o altra anomalia che comporti la perdita di quantitativi delle bevande edulcorate ottenute.

3. Nel prospetto di cui al comma 1, le bevande finite e i prodotti predisposti per diventare bevande previa aggiunta di acqua o altri liquidi sono riportati distintamente.

4. Il fabbricante che realizzi, a partire da materie prime o da prodotti semilavorati, più di 100.000 ettolitri annui di bevande edulcorate, includenti i quantitativi ottenuti per conto di terzi, oltre al prospetto di cui al comma 1, redige una scheda riepilogativa degli edulcoranti, conforme al modello di cui all'allegato III, nella quale riporta i quantitativi introdotti nell'impianto di produzione, con l'indicazione del relativo potere edulcorante convenzionale, così come risultante dalla tabella degli edulcoranti e del quantitativo di saccarosio equivalente nonché degli estremi della documentazione fiscale relativa all'acquisto. Le medesime annotazioni sono effettuate entro la fine di ciascun mese solare di riferimento.

5. Per le bevande edulcorate ottenute per conto di soggetti cedenti ed estratte dall'impianto di produzione, il fabbricante è tenuto a trasmettere, entro il mese successivo a quello di effettuazione delle movimentazioni, all'ADM un prospetto riepilogativo mensile dei quantitativi di bevande edulcorate estratti per ciascun soggetto cedente con l'indicazione del codice identificativo del medesimo soggetto. I medesimi dati sono comunicati a ciascun soggetto cedente ai fini dell'assolvimento del tributo.

Art. 6.

Adempimenti dell'acquirente

1. L'acquirente residente nel territorio nazionale e il rappresentante fiscale dell'acquirente non residente nel medesimo territorio, indicati all'art. 4, redigono un prospetto riepilogativo, conforme al modello di cui all'allegato II, nel quale sono annotati, con riferimento a ciascuna tipologia di bevanda edulcorata, i relativi quantitativi acquistati da altri Paesi appartenenti all'Unione europea con l'indicazione, in particolare, del magazzino di bevande edulcorate in cui gli stessi sono ricevuti e degli estremi della documentazione fiscale relativa all'acquisto.

2. Nel prospetto di cui al comma 1, le bevande finite e i prodotti predisposti per diventare bevande previa aggiunta di acqua o altri liquidi sono riportati distintamente.

Art. 7.

Modalità di redazione e conservazione dei prospetti

1. I prospetti di cui agli articoli 5 e 6 sono tenuti esclusivamente in formato elettronico; i medesimi sono stampati mensilmente nonché su richiesta dei funzionari dell'ADM o degli appartenenti alla Guardia di finanza, su moduli approvati dall'ADM; le annotazioni nei medesimi prospetti sono effettuate entro il sesto giorno lavorativo successivo a quello in cui sono avvenute le operazioni o le cessioni a cui le annotazioni medesime si riferiscono. Il fabbricante, che produce più di 100.000 ettolitri annui di bevande edulcorate, effettua le annotazioni nel prospetto di cui all'art. 5 entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui sono avvenute le operazioni o le cessioni a cui le annotazioni medesime si riferiscono.

2. Nei prospetti di cui agli articoli 5 e 6, i quantitativi di bevande edulcorate sono indicati, rispettivamente, in volume per le bevande finite e in peso per i prodotti predisposti per diventare bevande previa aggiunta di acqua o altri liquidi.

3. Al termine di ciascun anno solare, il fabbricante provvede a riportare le risultanze finali del prospetto di cui all'art. 5, comma 1, nel prospetto dell'anno successivo. I medesimi prospetti sono custoditi per i cinque anni successivi a quello di scritturazione.

Art. 8.

Accertamento e versamento del tributo

1. L'accertamento e la liquidazione del tributo sono effettuati sulla base di dichiarazioni mensili, redatte per ciascun mese solare, che riportano tutti i dati necessari alla quantificazione del tributo dovuto. Nelle stesse sono indicati gli estremi identificativi del relativo versamento effettuato ai sensi del comma 7.

2. Nelle dichiarazioni di cui al comma 1, il fabbricante, per ciascun impianto di produzione, indica, in particolare, relativamente a ciascuna tipologia di bevanda edulcorata prodotta per conto proprio, i quantitativi ceduti, nel mese solare di riferimento, a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali che ne effettuano la rivendita, distinguendo i quantitativi di bevande edulcorate esenti e quelli di bevande edulcorate per i quali il tributo non trova applicazione.

3. Nelle dichiarazioni di cui al comma 1, l'acquirente, residente nel territorio nazionale e il rappresentante fiscale dell'acquirente non residente nel territorio nazionale, di cui quest'ultimo si avvale ai sensi dell'art. 4, comma 3, indicano, in particolare, relativamente a ciascuna tipologia di bevanda edulcorata, i quantitativi pervenuti nei magazzini di bevande edulcorate nel mese solare di riferimento, distinguendo i quantitativi di bevande edulcorate esenti.

4. Per le bevande edulcorate prodotte dal fabbricante per conto di un soggetto residente nel territorio nazionale, registrato ai sensi dell'art. 3, comma 3, le dichiarazioni di cui al comma 1, recanti le informazioni di cui al comma 2, sono presentate, in luogo del fabbricante, dal medesimo soggetto residente che provvede al versamento del tributo, risultante dalle medesime dichiarazioni, nei termini e con le modalità di cui al comma 7.

5. Per le bevande edulcorate prodotte dal fabbricante per conto di un soggetto non residente nel territorio nazionale, registrato ai sensi dell'art. 3, comma 3, le dichiarazioni di cui al comma 1, recanti le informazioni di cui al comma 2, sono presentate, in luogo del fabbricante, dal rappresentante fiscale, di cui si avvale il predetto soggetto non residente ai sensi del medesimo art. 3, comma 3, che provvede al versamento del tributo, risultante dalle stesse dichiarazioni, nei termini e con le modalità di cui al comma 7.

6. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono trasmesse, esclusivamente con modalità telematiche, all'ADM entro la fine del mese solare successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce.

7. Il versamento del tributo risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 1 è effettuato, entro il termine di cui al comma 6, mediante la delega bancaria, di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero mediante le altre forme di pagamento previste dalla Tesoreria dello Stato.

8. Per le bevande edulcorate importate definitivamente nel territorio nazionale, l'accertamento e la riscossione del tributo sono effettuati dall'ADM con le modalità previste per i diritti di confine.

Art. 9.

Casi di non applicazione del tributo e di esenzione

1. Il tributo non è dovuto sulle bevande edulcorate cedute direttamente dal fabbricante per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero dal medesimo soggetto esportate. Il tributo non è altresì dovuto sulle bevande edulcorate ottenute dal fabbricante per conto di un soggetto residente o non residente nel territorio nazionale, in possesso di codice identificativo e da quest'ultimo direttamente cedute per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero dal medesimo soggetto esportate.

2. Sono esenti dal tributo le bevande edulcorate il cui contenuto complessivo di edulcoranti sia corrispondente ad un quantitativo equivalente di saccarosio inferiore o uguale a 25 grammi per litro, per le bevande finite e a 125 grammi per chilogrammo, per i prodotti predisposti per diventare bevande previa aggiunta di acqua o altri liquidi. Il quantitativo equivalente di saccarosio è determinato con riferimento alle quantità di ciascun edulcorante equivalenti ad un grammo di saccarosio, così come indicate nella tabella degli edulcoranti.

Art. 10.

Aggiornamento della tabella degli edulcoranti

1. Qualora il fabbricante o l'acquirente intendano, rispettivamente, produrre o ricevere bevande edulcorate contenenti sostanze edulcoranti già autorizzate, ai fini del loro uso nelle bevande, dalla normativa unionale in materia ma non ancora ricomprese tra quelle riportate nella tabella degli edulcoranti, ne danno comunicazione all'ADM.

2. Nelle more dell'aggiornamento della tabella degli edulcoranti, in relazione alle sostanze edulcoranti comunicate ai sensi del comma 1, i soggetti che, ai sensi dell'art. 8, sono tenuti a presentare le dichiarazioni mensili ivi previste, ai fini dell'applicazione del tributo, fanno riferimento ad un potere edulcorante convenzionale, riferito al saccarosio, pari a 1,30, per le sostanze edulcoranti di origine naturale e a 37.000, per le sostanze edulcoranti di origine sintetica; a tali poteri edulcoranti convenzionali corrispondono, conseguentemente, un quantitativo equivalente a un grammo di saccarosio, rispettivamente pari a 0,769 grammi e a 0,0000270 grammi.

3. A seguito della comunicazione di cui al comma 1, l'ADM, al fine dell'aggiornamento della tabella degli edulcoranti, informa i competenti Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute in merito all'impiego delle sostanze edulcoranti di cui al medesimo comma 1.

4. Qualora, a seguito dell'aggiornamento della tabella degli edulcoranti, i valori relativi al potere edulcorante convenzionale e alle conseguenti quantità equivalenti risultino diversi da quelli stabiliti dal comma 2, i soggetti che, ai sensi dell'art. 8, sono tenuti a presentare le dichiarazioni mensili ivi previste, provvedono a predisporre un prospetto di riliquidazione del tributo sulla base del potere edulcorante convenzionale riportato nella tabella degli edulcoranti così come aggiornata. Tale prospetto è presentato dai predetti soggetti, esclusivamente con modalità telematiche, all'ADM entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento con il quale è effettuato il predetto aggiornamento.

5. Le somme, che dal prospetto di cui al comma 4 risultino eventualmente a debito, sono versate entro sessanta giorni dalla data di presentazione del medesimo prospetto; nel caso in cui dal medesimo prospetto risulti che siano state versate somme in eccedenza rispetto al tributo dovuto, le medesime somme sono detratte dai successivi versamenti del tributo o su istanza dei soggetti obbligati rimborsate in denaro con le modalità di cui all'art. 11.

Art. 11.

Rimborso del tributo

1. Il tributo è rimborsato ai soggetti obbligati qualora risulti indebitamente pagato. Il rimborso è richiesto all'ADM, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla data in cui il relativo pagamento risulti effettuato; la relativa istanza è presentata esclusivamente con modalità telematiche e riporta, a pena di inammissibilità, il codice identificativo del soggetto obbligato, l'importo e la motivazione dell'indebito versamento nonché l'indicazione della modalità di rimborso prescelta tra quelle indicate al comma 2.

2. L'ADM, verificata la regolarità della richiesta, concede il rimborso, entro sessanta giorni dalla data del ricevimento della richiesta di cui al comma 1. Il medesimo rimborso, in relazione alla richiesta di cui al comma 1, può essere concesso in danaro ovvero mediante il riconoscimento di un credito da utilizzare per il pagamento di quanto dovuto a titolo di tributo.

3. Il diniego del rimborso richiesto ai sensi del comma 1 è comunicato dall'ADM al soggetto istante con provvedimento motivato. Non si fa luogo al rimborso di somme inferiori o pari ad euro 30,00.

Art. 12.

Verifiche e controlli

1. I funzionari dell'ADM e gli appartenenti alla Guardia di finanza hanno facoltà di accedere presso gli impianti di produzione, i depositi nonché presso i magazzini di bevande edulcorate al fine di acquisire ogni elemento utile ad accertare il corretto assolvimento del tributo e

dei relativi adempimenti. Nell'ambito della predetta facoltà, i medesimi funzionari dell'ADM e gli appartenenti alla Guardia di finanza possono constatare le giacenze di bevande edulcorate nei predetti impianti, depositi e magazzini e procedere, senza oneri, al prelievo di campioni anche al fine di determinare il contenuto complessivo e la tipologia di edulcoranti presenti nelle bevande edulcorate.

2. È facoltà dell'ADM prescrivere al fabbricante l'esecuzione di marce controllate al fine di determinare le rese di lavorazione in relazione agli edulcoranti impiegati.

3. L'ADM può impartire al fabbricante, che produce più di 100.000 ettolitri annui di bevande edulcorate, prescrizioni in ordine all'installazione di dispositivi di misurazione delle bevande edulcorate prodotte.

Art. 13.

Accertamento delle violazioni

1. Per la constatazione delle violazioni previste dall'art. 1, comma 674 della legge n. 160 del 2019, ivi incluse quelle alle disposizioni di cui al presente decreto, i funzionari dell'ADM e gli appartenenti alla Guardia di finanza redigono un processo verbale. I processi verbali di constatazione delle predette violazioni sono trasmessi dagli agenti verbalizzanti all'Ufficio di ADM competente all'accertamento del tributo e alla sua liquidazione. Qualora risulti necessaria la notifica del processo verbale, lo stesso è notificato al soggetto obbligato al pagamento del tributo o comunque al soggetto tenuto agli adempimenti previsti dal presente decreto, tramite PEC.

2. Eccettuati i casi di particolare e motivata urgenza, entro sessanta giorni dalla notifica o dalla consegna del processo verbale di constatazione di cui al comma 1, i soggetti indicati nel medesimo comma 1 possono comunicare all'ADM osservazioni e richieste, che la stessa ADM valuta prima della notifica dell'avviso di pagamento di cui all'art. 14, comma 1 e dell'atto con cui, ai sensi dell'art. 14, comma 2, sono irrogate le sanzioni ivi indicate.

Art. 14.

Modalità per la riscossione coattiva del tributo

1. In caso di omesso versamento, totale o parziale, del tributo, l'ADM notifica, per il tramite della PEC, al soggetto obbligato al pagamento del tributo, un avviso di pagamento che preveda, per il versamento delle somme dovute, un termine di trenta giorni decorrente dalla data di perfezionamento della notifica dello stesso avviso di pagamento. Il predetto avviso di pagamento, fermo restando quanto disposto dall'art. 13, comma 2, è notificato dall'ADM entro il termine di cinque anni decorrente da quello di scadenza del versamento delle somme dovute a titolo di tributo.

2. Contestualmente all'avviso di pagamento di cui al comma 1, l'ADM notifica, tramite PEC, al soggetto obbligato di cui al medesimo comma 1, l'atto con cui sono eventualmente irrogate le sanzioni di cui all'art. 1, comma 674 della legge n. 160 del 2019, collegate al tributo, che possono essere irrogate in via immediata con l'applicazione dell'art. 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

3. In caso di mancato adempimento di quanto intimato nell'avviso di pagamento di cui al comma 1 nel termine ivi previsto, l'esazione delle somme dovute a titolo di tributo avviene con la procedura di riscossione coattiva prevista dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

4. Il recupero, da parte dell'ADM, del credito relativo alle somme dovute a titolo di tributo si prescrive nel termine di cinque anni decorrente da quello di scadenza del versamento delle medesime somme; nel caso in cui venga esercitata l'azione penale, la prescrizione si interrompe e decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale.

5. La procedura di cui al comma 1 non è avviata per la riscossione di somme inferiori o pari ad euro 30,00.

Art. 15.

Disposizioni varie

1. I soggetti registrati ai sensi degli articoli 3 e 4 comunicano all'ADM ogni successiva variazione dei dati contenuti nelle denunce di cui ai medesimi articoli 3 e 4 entro quindici giorni dalla data in cui le stesse variazioni si sono verificate mediante la PEC indicata nelle medesime denunce ovvero, per i predetti soggetti non residenti nel territorio nazionale, mediante l'indirizzo di posta elettronica indicato nelle stesse denunce. I soggetti non residenti nel territorio nazionale, registrati ai sensi degli articoli 3 e 4, comunicano altresì all'ADM, mediante il predetto indirizzo di posta elettronica, la variazione dei dati identificativi del rappresentante fiscale, di cui gli stessi soggetti si avvalgono, entro quindici giorni dalla data in cui la medesima variazione si è verificata.

Art. 16.

Disposizioni transitorie e di attuazione

1. In fase di prima applicazione del tributo, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli possono essere individuate ulteriori modalità di trasmissione delle denunce di cui agli articoli 3 e 4 nonché delle dichiarazioni di cui all'art. 8.

2. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli possono essere previsti:

a) l'inserimento di dati integrativi degli elementi da indicare nelle dichiarazioni mensili dei soggetti obbligati e nei prospetti riepilogativi previsti dal presente decreto;

b) le caratteristiche tecniche degli strumenti di misura dei quantitativi di bevande edulcorate da installare negli impianti di produzione anche al fine del corretto assolvimento del tributo nonché la variazione del limite quantitativo di cui all'art. 12, comma 3;

c) l'inserimento di dati integrativi degli elementi da indicare nelle denunce di esercizio nonché i tempi e le modalità per la trasmissione telematica dei dati di contabilità da parte dei soggetti obbligati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2021

Il Ministro: FRANCO

ALLEGATO II

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELL'ACQUIRENTE

Articolo 6 - comma 1

ANNO

DATA REGISTRAZIONE	DATA RICEZIONE	TIPOLOGIA	MAGAZZINO DI RICEVIMENTO	BEVANDE EDULCORATE ACQUISTATE		ESTREMI DOCUMENTAZIONE FISCALE
				QUANTITA' (LITRI)	QUANTITA' (CHILOGRAMMI)	

ALLEGATO III

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEGLI EDULCORANTI

Articolo 5 - comma 4

ANNO

DATA REGISTRAZIONE	TIPOLOGIA EDULCORANTE	QUANTITA' INTRODOTTA		POTERE EDULCORANTE CONVENZIONALE	SACCAROSIO EQUIVALENTE (CHILOGRAMMI)	ESTREMI DOCUMENTAZIONE FISCALE DI ACQUISTO
		QUANTITA' (LITRI)	QUANTITA' (KG)			

21A03190

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 16 aprile 2021.

Ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica - FIRST, iscritte per l'anno 2021, sul capitolo 7245/01-03. (Decreto n. 376/2021).

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 con cui è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca» registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2020, n. 2126;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165 recante «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca» registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2020, n. 2127;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, in particolare l'art. 1 che:

comma 870: istituisce il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) nel quale confluiscono gli stanziamenti relativi ai Progetti di ricerca di interesse nazionale delle università (PRIN), al Fondo agevolazioni alla ricerca (FAR), al Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB), nonché le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica;

comma 872: reca disposizioni in ordine alle procedure da adottare per la ripartizione del FIRST e prevede l'emanazione di apposito decreto ministeriale, con la destinazione di una quota non inferiore al quindici per cento delle disponibilità complessive del Fondo al finanziamento di interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 20, il quale prevede che una percentuale di almeno il dieci per cento del Fondo sia destinata ad interventi in favore di giovani ricercatori di età inferiore a quaranta anni;

Visto l'art. 1, comma 172 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 con il quale viene stabilito che una quota pari almeno al cinquanta per cento del FIRST venga destinata al finanziamento di PRIN presentati dalle università;

Visto l'art. 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

Visto l'art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha disposto che «il fondo da ripartire di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rifinanziato per 800 milioni di euro per l'anno 2018, per 1.615 milioni di euro per l'anno 2019, per 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480 milioni di euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033», per interventi, tra l'altro, nel settore «*d)* ricerca»;

Visto l'art. 3-*bis*, comma 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, secondo cui, con riferimento al funzionamento dei *Cluster* tecnologici nazionali (CTN), è destinata una quota annuale non superiore al 5 per cento, inclusi gli oneri per le attività di valutazione, delle disponibilità complessive del Fondo;

Visto l'art. 238, comma 4, del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale ha disposto l'incremento del Fondo FIRST per l'anno 2021 di 250 milioni e per l'anno 2022 di 300 milioni di euro al fine della predisposizione di un nuovo programma per lo sviluppo di Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) i quali, per complessità e natura, richiedano la collaborazione di più atenei o enti di ricerca;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 551 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale dispone che «... il Ministero dell'università e della ricerca si avvale di esperti tecnico-scientifici e professionali, individuati singolarmente od organizzati in comitati o in commissioni, per le attività di analisi tecnico-scientifiche, finanziarie e amministrativo-contabili e per le conseguenti attività di verifica, monitoraggio e controllo. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, compresi quelli di cui all'art. 5 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, sono posti a carico, nel limite massimo del 7 per cento, delle risorse destinate al finanziamento dei programmi e dei progetti di ricerca. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle spese per il funzionamento e per i compensi relativi alle procedure di selezione e di valutazione dei progetti di ricerca del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca di cui all'art. 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Sono soppresse o abrogate le seguenti disposizioni: *a)* l'art. 5, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268; *b)* l'art. 32, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; *c)* l'art. 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017 recante «Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 novembre 2018 recante «Ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2020, recante «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilan-

cio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023» ed in particolare la Tabella 11 ad esso allegata relativa al Ministero dell'università e della ricerca;
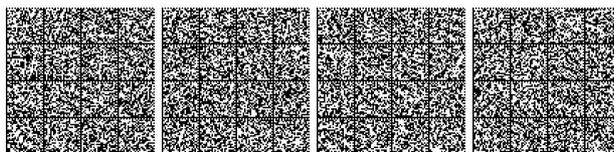
Visti il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593 e il decreto ministeriale 23 novembre 2020, n. 861 che estende la vigenza delle previsioni di cui al predetto decreto ministeriale n. 593/2016, al 31 dicembre 2023;

Visto il DMT 177410/2017, con il quale, ai fini dell'attuazione dell'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è stata disposta l'occorrente variazione di bilancio sul capitolo 7245;

Visto il decreto ministeriale del 28 febbraio 2019, n. 164 di riparto delle somme assegnate dall'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

Visto il DMT 19405/2019, con il quale, ai fini dell'attuazione dell'art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è stata disposta, per l'anno 2021, l'occorrente variazione di bilancio in aumento sul capitolo 7245, Piano gestionale 03 per l'importo di euro 5.230.000,00;

Visto il decreto ministeriale del 4 giugno 2019, n. 450, con il quale sono state ripartite le risorse stanziate a valere sul Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'art. 1, comma 1072, lettera «*d)* ricerca» della legge 27 dicembre 2017, n. 205, già attribuite al MIUR con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 novembre 2018;

Visto il decreto ministeriale n. 443 del 10 agosto 2020, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2020 al numero 1872, che disciplina le modalità procedurali per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, con particolare riferimento agli interventi a valere sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);

Visto il Programma nazionale per la ricerca 2021-2027 adottato dal CIPE con delibera n. 74 del 15 dicembre 2020;

Visto il decreto ministeriale del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 74 del 26 marzo 2021, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca».

Considerato che le risorse destinate al FIRST, sono state iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, per l'anno 2021 sui capitoli di seguito indicati:

Missione 017, Programma 022, Azione 004 «Interventi di sostegno alla ricerca pubblica», capitolo 7245 - «Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica»,

Missione 23, Programma 022, Azione 005, «Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale», capitolo 7345 - «Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica»;

Considerate le risorse iscritte sul PG 02 del capitolo 7245 per l'anno 2021, pari ad euro 50.000.000,00, già destinate per natura della spesa al «Finanziamento aggiuntivo per i progetti di ricerca di interesse nazionale presentati dalle università (PRIN)»;

Considerate le risorse iscritte sul PG 01 del capitolo 7345, per l'anno 2021, pari ad euro 8.220.456,00, già destinate per natura della spesa al sostegno della ricerca in ambito internazionale;

Considerate le risorse iscritte sul PG 01 del capitolo del capitolo 7245, per l'anno 2021, pari ad euro 281.882.585,00 di cui euro 250.000.000,00 destinati per le finalità di cui all'art. 238, comma 4, del decreto-legge n 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77(PRIN);

Ritenuto pertanto di dover procedere alla ripartizione delle risorse iscritte sul PG 01 del capitolo 7245 per la sola quota di euro 31.882.585,00;

Considerate le risorse iscritte sul PG 03 del capitolo 7245 per l'anno 2021, pari ad euro 5.230.000,00 ai sensi dell'art. 1 comma 1072 della legge n. 205/2017;

Decreta:

Art. 1.

Ripartizione disponibilità

1. Le risorse da ripartire per l'anno finanziario 2021, disponibili sul piano gestionale 01 e sul piano gestionale 03 del capitolo 7245 (Azione 004), riferite al «Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST)», pari a complessivi euro 37.112.585,00, sono assegnate agli interventi di finanziamento nel modo che segue:

a) euro 18.556.292,50 per interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MUR.

L'importo di cui al presente punto è comprensivo di una quota di euro 1.298.940,47 pari al 7 per cento da destinare alle attività di valutazione e monitoraggio;

b) euro 16.700.663,25 per il finanziamento di interventi riguardanti progetti di cooperazione internazionale; in tale importo rientra la quota di euro 3.711.258,50 pari almeno al 10% delle risorse complessive, destinati a giovani ricercatori di età inferiore a quaranta anni, in attuazione della legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 20.

L'importo di cui al presente punto è comprensivo di una quota di euro 1.169.046,43 pari al 7 percento da destinare alle attività di valutazione e monitoraggio;

c) euro 1.855.629,25 per il finanziamento di interventi riguardanti cluster tecnologici nazionali. L'importo di cui al presente punto è comprensivo di una quota di euro 55.668,88 pari al tre per cento da destinare alle attività di valutazione e monitoraggio.

Art. 2.

Allocazione contabile delle risorse disponibili

1.L'importo complessivo di euro 18.556.292,50 di cui all'art. 1, lettera *a)*, graverà sul capitolo 7245 piano gestionale 01 per l'importo di euro 13.326.292,50 e per euro 5.230.000,00 sul piano gestionale 03.
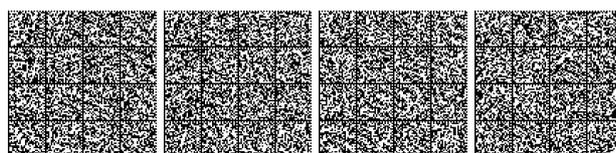
2. Gli importi complessivi di cui all'art. 1, lettera *b)* e *c)*, graveranno esclusivamente sul capitolo 7245 piano gestionale 01.

Art. 3.

Iniziative destinate al supporto della ricerca fondamentale

1. L'assegnazione di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 1, è destinata al finanziamento di interventi atti a garantire, attraverso procedure di tipo valutativo e comparativo inerenti a progetti di ricerca, il supporto alla ricerca pubblica fondamentale, privilegiando ricerche, proposte dalle università e dagli enti pubblici di ricerca afferenti al MUR., che promuovano un significativo avanzamento delle conoscenze rispetto allo stato dell'arte.

2. Le aree tecnologiche interessate dagli interventi previsti a supporto della ricerca pubblica fondamentale sono quelle relative ai tre macro settori di riferimento ERC (scienze della vita; scienze fisiche, chimiche e ingegneristiche; scienze umane), senza alcuna limitazione relativa ad aree territoriali di riferimento.

3. Gli obiettivi principali dell'intervento sono da individuarsi nell'acquisizione di una maggiore competitività dei ricercatori italiani rispetto ai bandi europei, anche al fine di conseguire un maggior grado di internazionalizzazione del sistema pubblico della ricerca, e nello sviluppo di azioni volte a favorire il ricambio generazionale all'interno del sistema della ricerca pubblica.

4. I fondi vincolati all'esecuzione dei progetti sono assegnati in unica soluzione all'avvio dei progetti.

Art. 4.

Iniziative destinate al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale

1. L'assegnazione di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 1, è destinata a specifici interventi riguardanti progetti di cooperazione internazionale presentati nell'ambito di bandi internazionali lanciati da programmi o iniziative comunitarie o internazionali a cui partecipa il Ministero dell'università e della ricerca.

2. I settori e le aree tecnologiche di ciascun bando sono, di volta in volta, definiti nei bandi internazionali.

3. Gli obiettivi e i risultati da perseguire sono:

a) favorire l'inserimento di soggetti italiani in gruppi di ricerca internazionali per consentire il raggiungimento di una massa critica tale da permettere il conseguimento di risultati impossibili da raggiungere da ciascun partner separatamente.

b) favorire il coordinamento dei programmi nazionali di ricerca dei Paesi coinvolti nei singoli bandi per un uso più efficiente e sinergico dei fondi disponibili in ciascuna nazione.

4. I soggetti, le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione e di assegnazione dei fondi ed altre eventuali condizioni rilevanti a livello nazionale sono definiti nei bandi internazionali e in appositi bandi integrativi emanati dal Ministero dell'università e della ricerca.

Art. 5.

Cluster tecnologici nazionali

1. L'assegnazione di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 1 è destinata ai *Cluster* tecnologici nazionali (CTN) riconosciuti ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, quale contributo per il loro funzionamento ai sensi del comma 4 del medesimo art. 3-*bis*.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2021

Il Ministro: MESSA

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1659

21A03082

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 14 maggio 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Consorzio Edilcoop società cooperativa in liquidazione», in Prato e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Consorzio Edilcoop società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla società cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 33.886,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'anno per euro 9.110.774,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -10.891.121,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Viste le controdeduzioni presentate con le quali l'ente, avendo messo in atto un accordo di ristrutturazione dei debiti, chiedeva la sospensione dell'avvio del procedimento;

Vista la nota con la quale questa amministrazione ha dato comunicazione della sospensione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che dalla visura camerale aggiornata è emerso che il Tribunale di Prato in data 1° aprile 2020 ha emesso decreto di rigetto della domanda di omologazione del predetto accordo di ristrutturazione dediti;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;

Vista la nota della Confederazione cooperative italiane con la quale si richiede con urgenza l'emissione del decreto di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che in data 7 maggio 2021, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 7 maggio 2021, dal quale risulta l'individuazione del nominativo dell'avv. Simone Cicerchia;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Consorzio Edilcoop società cooperativa in liquidazione», con sede in Prato (PO) (codice fiscale 01790480485), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Simone Cicerchia, nato a Roma (RM) il 6 marzo 1976 (codice fiscale CCRSMN76C06H501X) ed ivi domiciliato in via Premuda n. 16.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 maggio 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A03080

DECRETO 14 maggio 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Lavori e Manufatti in liquidazione», in Borgo San Lorenzo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Cooperativa sociale Lavori e Manufatti in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla società cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2019, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 62.300,00, si riscontrano debiti esigibili entro
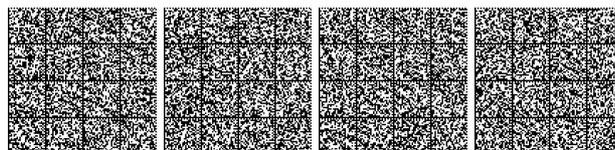
l'anno di euro 141.889,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -109.147,00;

Considerato che in data 25 gennaio 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;

Vista la nota con la quale la Confederazione cooperative italiane richiede con urgenza l'emissione del decreto di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che in data 7 maggio 2021, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 7 maggio 2021, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Alessandro Frosali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa sociale Lavori e Manufatti in liquidazione», con sede in Borgo San Lorenzo (FI) (codice fiscale 06237560484), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alessandro Frosali, nato a Firenze (FI) il 30 agosto 1968 (codice fiscale FRSLSN68M30D612R) ed ivi domiciliato in via Palestro n. 3.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 maggio 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A03081

DECRETO 14 maggio 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale A.P.E. Agire per elevare soc. coop. a r.l.», in Portogruaro e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società cooperativa «Cooperativa sociale A.P.E. Agire per elevare Soc. coop. a r.l.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla situazione patrimoniale aggiornata al 9 ottobre 2020, acquisita in sede di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 198.384,00, si riscontra una massa debitoria a breve di euro 882.130,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 571.694,00;

Considerato che in data 3 marzo 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta società cooperativa ha dichiarato formalmente di rinunciare alla presentazioni di osservazioni e/o controdeduzioni;

Vista la nota con la quale l'associazione di rappresentanza segnala l'urgenza dell'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa nei confronti della cooperativa in argomento;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;

Considerato che in data 7 maggio 2021, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 7 maggio 2021, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Sandro Secchiero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa sociale A.P.E. Agire per elevare soc. coop. a r.l.» con sede in Portogruaro (VE), (codice fiscale 01880400278) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Sandro Secchiero, nato a Rovigo (RO) il 20 gennaio 1965, (codice fiscale SCC SDR 65A20 H620G) ivi domiciliato, in piazza Merlin n. 24.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 maggio 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A03123

DECRETO 14 maggio 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.A.P.S. Cooperativa autotrasporti pubblici servizi soc.coop. a r.l. in liquidazione», in Gualdo Cattaneo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società coopertaiva «C.A.P.S. Cooperativa autotrasporti pubblici servizi soc. coop. a r.l. in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla società cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2019, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 1.341.898,00, si riscontra una massa debitoria di euro 1.400.502,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 304.085,00;

Considerato che in data 15 dicembre 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha dichiarato formalmente di rinunciare alle presentazioni di osservazioni e/o controdeduzioni;

Vista la nota con la quale l'associazione di rappresentanza segnala l'urgenza dell'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa nei confronti della società cooperativa in argomento;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;

Considerato che, in data 7 maggio 2021, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 7 maggio 2021, dal quale risulta l'individuazione del nominativo della dott.ssa Susanna Bugiardi;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.A.P.S. Cooperativa autotrasporti pubblici servizi soc.coop. a r.l. in liquidazione» con sede in Gualdo Cattaneo (PG), (codice fiscale 00271590549) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Susanna Bugiardi, nata a Perugia (PG) il 25 luglio 1959 (codice fiscale BGR SNN 59L65 G478V) ivi domiciliata, in via Campo di Marte, n. 4/04.
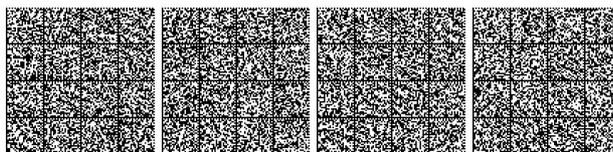
Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 maggio 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A03124

DECRETO 14 maggio 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Co.M. Agri in liquidazione», in Lusia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Vista l'istanza del legale rappresentante dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Società cooperativa Co.M. Agri in liquidazione»;

Considerato che dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre.2020, allegata alla suddetta istanza, emerge una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 56.333,00, si riscontra una massa debitoria di euro 294.868,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 238.535,00;

Considerato che in data 8 aprile 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta società cooperativa ha dichiarato formalmente di rinunciare alla presentazioni di osservazioni e/o controdeduzioni;

Vista la nota con la quale il legale rappresentante segnala l'urgenza dell'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa nei confronti della società cooperativa in argomento;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;

Considerato che in data 7 maggio 2021, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 7 maggio 2021, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Domenico Garbin;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa Co.M. Agri in liquidazione» con sede in Lusia (RO), (codice fiscale 01311840290) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Domenico Garbin, nato a Malo (VI) il 13 aprile 1959 (codice fiscale GRB DNC 59D13 E864C) domiciliato in Schio (VI) in vicolo Tessitori n. 15.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 maggio 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A03125
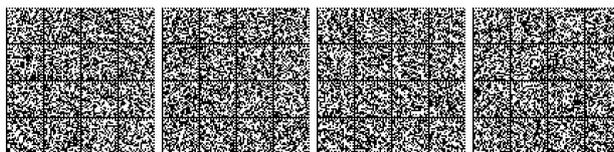
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ORDINANZA 20 maggio 2021.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 779).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell'11 novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408, del 19 novembre 2016, n. 414, del 21 novembre 2016, n. 415, del 29 novembre, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016, n. 427, dell'11 gennaio 2017, n. 431, del 22 gennaio 2017, n. 436, del 16 febbraio 2017, n. 438, del 22 maggio 2017, n. 454, del 27 maggio 2017, n. 455, n. 460 del 15 giugno 2017, n. 475 del 18 agosto 2017, n. 479 del 1° settembre 2017, n. 484 del 29 settembre 2017, n. 489 del 20 novembre 2017, n. 495 del 4 gennaio 2018, n. 502 del 26 gennaio 2018, n. 510 del 27 febbraio 2018, n. 518 del 4 maggio 2018, n. 535 del 26 luglio 2018, n. 538 del 10 agosto 2018, n. 553 del 31 ottobre 2018, n. 581 del 15 marzo 2019, n. 591 del 24 aprile 2019, nonché n. 603 del 23 agosto 2019, n. 607 del 27 settembre 2019, n. 614 del 12 novembre 2019, n. 624 del 19 dicembre 2019, n. 625 del 7 gennaio 2020, n. 626 del 7 gennaio 2020, n. 634 del 13 febbraio 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 670 del 28 aprile 2020, n. 679 del 9 giugno 2020, n. 683 del 23 luglio 2020 e n. 697 del 18 agosto 2020, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi calamitosi in rassegna;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 4 aprile 2017, n. 444 recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro, senza soluzioni di continuità, delle Regioni Lazio, Abruzzo, Marche ed Umbria nelle attività avviate durante la fase di prima emergenza, disciplinate con le ordinanze adottate ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi simici del 2016 e 2017 convertito, con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;

Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123 che all'art. 16-*sexies*, comma 2, ha prorogato fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, che ai sensi dell'art. 16-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123, ha prorogato di ulteriori centottanta giorni la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017;

Visto il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, che all'art. 1 ha stabilito che lo stato d'emergenza è prorogato fino al 31 dicembre 2018 e che ai relativi oneri si provvede, nel limite complessivo di euro 300 milioni;
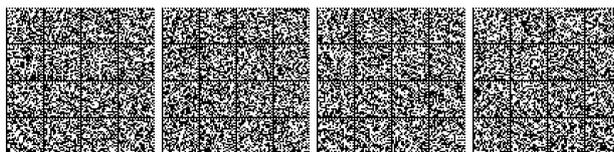
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 che all'art. 1, comma 988, ha disposto la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2019, incrementando il Fondo per le emergenze nazionali di 360 milioni di euro per l'anno 2019;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 gennaio 2020, che dispone che lo stanziamento di risorse di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 marzo 2017 è integrato di euro 345.000.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi finalizzati al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi sismici in rassegna;

Visto l'art. 57, comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che ha disposto la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2021, incrementando il Fondo per le emergenze nazionali di 300 milioni di euro per l'anno 2021;

Vista la nota del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione prot. n. CGRTS-109P del 4 gennaio 2021;

Ritenuto necessario apportare alcune modifiche ed integrazioni alla sopra citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 614 del 12 novembre 2019;

Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Ulteriori disposizioni in materia di assistenza alla popolazione

1. Dopo la lettera *a)* del comma 1 dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 614 del 12 novembre 2019, è inserita la seguente lettera:

«a-*bis*) A decorrere dalla pubblicazione della presente ordinanza, aver provveduto, qualora proprietari o titolari di diritti reali di godimento di unità immobiliari che necessitano di interventi di immediata riparazione alla presentazione, entro il termine del 30 novembre 2020, della domanda di contributo per i danni lievi di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, indicando il numero MUDE dell'istanza depositata, ovvero di trovarsi in una delle ipotesi di impedimento previste dalla circolare del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 28612/2020 e dall'ordinanza del medesimo Commissario n. 111 del 23 dicembre 2020;».

2. Alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 1 della citata ordinanza n. 614/2019, le parole «al di fuori dell'ipotesi di cui alla lettera *a)* sono sostituite dalle seguenti: «al di fuori delle ipotesi di cui alle lettere *a)* e a-*bis*)».

3 Dopo la lettera *b)* dell'art. 1 della citata ordinanza n. 614 del 12 novembre 2019, è aggiunta la seguente lettera:

«b-*bis*) In alternativa a quanto previsto dalla precedente lettera *b)*, di optare per l'eco bonus e sisma bonus di cui all'art. 119, comma 4-*ter* del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 con contestuale rinuncia al contributo per la ricostruzione».

4 In sede di prima applicazione le dichiarazioni di cui alle lettere a-*bis* e b-*bis* possono essere rese entro il 30 giugno 2021.

Art. 2.

Ulteriori disposizioni in materia di assegnazione di strutture temporanee d'emergenza

1. Al fine di garantire l'economicità, l'efficacia e l'efficienza dell'azione della pubblica amministrazione, e per facilitare il rientro alle normali condizioni di vita, i comuni interessati dagli eventi sismici di cui in premessa, nei cui territori sono ubicate le strutture di emergenza di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 e di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016, soddisfatto il fabbisogno degli aventi diritto, possono assegnare tali strutture al soddisfacimento di altre esigenze non direttamente connesse agli eventi sismici, secondo modalità e criteri fissati dalla regione territorialmente competente, qualora l'assegnazione risulti economicamente più vantaggiosa della rimozione.

2. I comuni di cui al comma 1, soddisfatto il fabbisogno degli aventi diritto, possono assegnare le strutture ad uso abitativo di cui al comma 1 a soggetti beneficiari del contributo di autonoma sistemazione, in sostituzione di tale contributo, secondo criteri e modalità determinati dalla regione territorialmente interessata.

3. Per l'assegnazione ai sensi del comma 1 delle strutture finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016, i comuni provvedono mediante procedura ad evidenza pubblica, secondo criteri e modalità determinati dalla regione territorialmente interessata.

4. Si provvede alla revoca dell'assegnazione delle strutture attribuite ai sensi del comma 1 qualora, entro sei mesi dall'assegnazione stessa, l'assegnatario non abiti nella struttura, non vi espleti l'attività o sospenda l'abitazione o l'attività per più di sei mesi l'anno, in assenza di comprovate e sopravvenute esigenze ad esso non imputabili che non consentano di far fronte all'impegno assunto in sede di richiesta. I comuni ogni sei mesi comunicano alla regione le strutture di emergenza per le quali è stata disposta la revoca dell'assegnazione in forza della presente disposizione.

5. I soggetti assegnatari ai sensi del comma 1 sono tenuti a corrispondere un contributo parametrato ai canoni stabiliti per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica decurtato del 30 per cento e, per quanto concerne le strutture destinate ad uso commerciale, un contributo parametrato alla media dei canoni per la locazione dei locali commerciali, desunta dai parametri dell'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) presso l'Agenzia delle entrate, decurtata del 30 per cento.
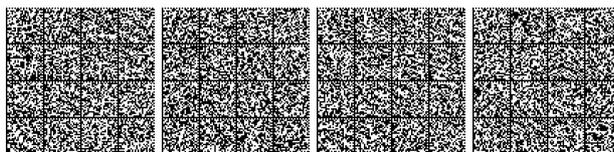
6. I comuni interessati destinano le somme percepite a titolo di pagamento dei canoni di cui al comma 5 alla copertura delle spese di gestione e di manutenzione delle relative strutture, conformemente alle disposizioni di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 624 del 19 dicembre 2019.

7. I comuni provvedono a comunicare l'elenco delle strutture assegnate ed i dati degli assegnatari alle regioni territorialmente competenti, che ne danno comunicazione al Dipartimento della protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2021

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

21A03221

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 11 maggio 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Omkipo», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/580/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale *SSN)*, ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)* del decreto-legge

30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 227, del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 588/2018 del 10 aprile 2018, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 101 del 3 maggio 2018, con la quale la società Tubilux Pharma S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Timololo Tubilux Pharma» e con cui lo stesso è stato collocato nell'apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn);

Vista la variazione approvata dall'AIFA con determina AAM/PPA n. 725/2018 del 1° agosto 2018, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 197 del 25 agosto 2018, di trasferimento di titolarità da Tubilux Pharma S.p.a. a Omikron Italia S.r.l. (AIN/2018/1254) e cambio di denominazione del medicinale da «Timololo Tubilux Pharma» a «Omkipo» (N1B/2018/1082);

Viste le variazioni autorizzate con determina AIFA AAM/PPA n. 228 del 22 aprile 2020 pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 116 del 7 maggio 2020 (VN2/2018/385);

Vista la domanda presentata in data 25 febbraio 2021 con la quale la società Omikron Italia S.r.l. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità, dalla classe C(nn) alla classe C della suddetta specialità medicinale «Omkipo» (timololo), relativamente alle confezioni aventi codice A.I.C. n. 044133015;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, espresso nella sua seduta del 6, 7, 8 e 9 aprile 2021;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale OMKIPO (timololo), nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «0,50% collirio, soluzione» 1 flacone LDPE da 5 ml con contagocce - A.I.C. n. 044133015 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C».

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Omkipo» (timololo), è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale OMKIPO (timololo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 11 maggio 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A03018

DETERMINA 11 maggio 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Mirtazapina Eurogenerici», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/583/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 785 del 29 gennaio 2008, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 38 del 14 febbraio 2008, supplemento ordinario, di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mirtazapina Eurogenerici»;

Vista la domanda presentata in data 15 settembre 2020 con la quale la società EG S.p.a. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità del medicinale «Mirtazapina Eurogenerici» (mirtazapina);

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA, reso nella sua seduta straordinaria del 7 dicembre 2020;

Vista la deliberazione n. 23 del 15 aprile 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;
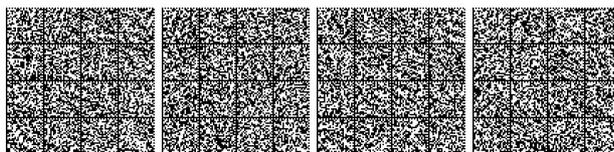
Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale MIRTAZAPINA EUROGENERICI (mirtazapina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «30 mg compresse orodispersibili» 30 compresse in blister perforato AL/AL - A.I.C. n. 038103141 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 9,55;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 17,92.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Mirtazapina Eurogenerici» (mirtazapina) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Mirtazapina Eurogenerici» (mirtazapina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 11 maggio 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A03019

DETERMINA 11 maggio 2021.

Nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Ofev», non rimborsate dal servizio sanitario nazionale. (Determina n. DG/585/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF)» e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 6 luglio 2020 con la quale la società Boehringer Ingelheim International GmbH ha chiesto la rimborsabilità dell'estensione dell'indicazione terapeutica relativa alla procedura EMEA/H/C/3821 del medicinale «Ofev» (nintedanib);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'11-15 gennaio 2021;

Preso atto della controdeduzioni dell'azienda Boehringer Ingelheim International GmbH, titolare della A.I.C. del medicinale «Ofev» (nintedanib) del 12 febbraio 2021;

Tenuto conto del parere espresso della Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA adottata nella sua seduta del 6-9 e 12 aprile 2021;

Visti tutti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Non rimborsabilità delle nuove indicazioni

La nuova indicazione terapeutica del medicinale OFEV (nintedanib):

«Ofev è indicato negli adulti per il trattamento della malattia interstiziale polmonare associata a sclerosi sistemica (SSc-ILD).»

non è rimborsata dal Servizio sanitario nazionale.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ofev» (nintedanib), relativamente all'indicazione «Ofev è indicato negli adulti per il trattamento della malattia interstiziale polmonare associata a sclerosi sistemica (SSc-ILD)», è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - pneumologo, reumatologo, immunologo e internista (RNRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 11 maggio 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A03020
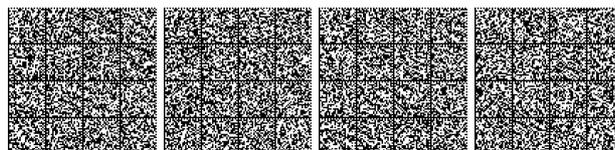
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 27 aprile 2021.

Approvazione del rendiconto finanziario dell'esercizio 2020. (Delibera n. 382/2021).

IL CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Nell'adunanza del 27 aprile 2021;

Visto l'art. 19, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che dispone la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture i cui compiti e le funzioni sono stati trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza, ridenominata dalla stessa normativa Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.);

Visto l'art. 19, comma 8, del decreto-legge n. 90/2014, il quale dispone che «Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 5, il presidente dell'A.N.AC. provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture …»;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell'A.N.AC., per la parte non finanziata dal bilancio dello Stato, a carico del mercato di competenza, nel rispetto comunque del limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato stesso così come previsto, dall'art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005;

Visto il Piano di riordino predisposto dal presidente dell'A.N.AC. ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014 e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2016;

Visto l'art. 213, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che lascia invariato il sistema di autofinanziamento dell'A.N.AC. ai sensi dell'art. 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266 ovvero che «... ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma 65 determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, ...»;

Visto l'art. 1, comma 414, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede la restituzione delle somme trasferite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel triennio 2010-2012 ai sensi dell'art. 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e, in particolare, la restituzione di 14,7 milioni di euro, in dieci annualità costanti a partire dal 2015;

Visto l'art. 19, comma 6, del decreto-legge n. 90/2014, il quale dispone che «Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al comma 5 lettera *b)*, restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali»;

Visto l'art. 209, comma 12, del decreto legislativo n. 50/2016 in base al quale entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo arbitrale, va versato direttamente all'A.N.AC., a cura degli arbitri e a carico delle parti, una somma pari all'uno per mille del valore della controversia arbitrale;

Vista la delibera n. 919 del 16 ottobre 2019 «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità nazionale anticorruzione» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento del 9 gennaio 2019 «Regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale A.N.AC.» e le successive modificazioni apportate con la delibera n. 303 del 3 aprile 2019;

Visto l'art. 52-*quater* della legge 21 giugno 2017 n. 96, così come modificata dall'art. 1, comma 298, lettere *a)*, *b)* e *c)* della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 settembre 2017 che ha reso esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'A.N.AC. il 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'A.N.AC., dovuto dalle stazioni appaltanti e dagli operatori economici, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

Vista la delibera n. 1078 adottata dall'A.N.AC. il 21 novembre 2018 con la quale sono stati integrati i casi di esenzione dal contributo di cui alla delibera n. 359/2017;

Visto il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, «Regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

Visto il comunicato del Presidente dell'A.N.AC. del 16 ottobre 2019 con il quale vengono rese note le nuove indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del codice identificativo gara (CIG) e di pagamento del contributo in favore dell'A.N.AC. per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 50/2016;

Visto il comunicato del Presidente dell'A.N.AC. del 18 dicembre 2019 con il quale vengono fornite indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG, di trasmissione dei dati e di pagamento del contributo in favore dell'Autorità per i regimi particolari di appalto di cui alla parte II, titolo VI, del codice dei contratti pubblici;

Vista la delibera n. 1197 del 18 dicembre 2019 «Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2020»;
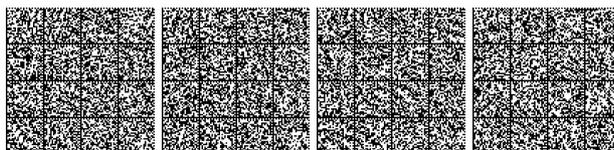
Vista la delibera n. 289 del 1° aprile 2020 con la quale è stato chiesto al Governo l'adozione di un intervento normativo urgente che disponesse l'esonero dal versamento della contribuzione prevista all'art. 1, comma 65 e comma 67, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della norma e fino alla data del 31 dicembre 2020;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale all'art. 65 ha previsto l'esonero dal versamento della contribuzione dovuta dalle stazioni appaltanti e dagli operatori economici, ai sensi del citato l'art. 1, comma 65 e comma 67, della legge n. 266/2005, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della norma e fino al 31 dicembre 2020 e autorizzato l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione maturato al 31 dicembre 2019 per la copertura delle minori entrate;

Visto l'art. 1, comma 590, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» il quale prevede che a decorrere dall'anno 2020, agli enti e agli organismi, ivi comprese le autorità indipendenti, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all'allegato A della stessa legge, ma resta ferma l'applicazione delle norme che recano vincoli in materia di spese di personale;

Visto l'art. 1, commi 591, 610 e 611, della legge n. 160/2019, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

Visto l'art. 1, lettera *c)*, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55), di recente rettificato dall'art. 8, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120) il quale ha sospeso l'operatività dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici fino al 31 dicembre 2021;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con la legge 11 settembre 2020, n. 120, «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» che introduce modifiche, anche di natura transitoria, alle procedure di affidamento e di gara tese a imporre una riduzione forzata dei tempi di esecuzione degli interventi per la realizzazione di opere pubbliche e, più in generale, per il processo di *procurement* pubblico;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» e, in particolare, lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze da cui risulta (cap. 2116) che all'A.N.AC. venga assegnata la somma di euro 4.268.826,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica» e i successivi decreti attuativi;

Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilità della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato nella seduta del 21-22 luglio 2010 (verbale n. 20);

Visto il regolamento concernente la gestione finanziaria, amministrativa e contabile dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza del 20 settembre 2011;

Visto il bilancio di previsione per l'anno 2020, approvato dal consiglio dell'Autorità con delibera n. 1196 del 18 dicembre 2019;

Visto il rendiconto finanziario relativo all'anno 2019, approvato dal consiglio dell'Autorità con delibera n. 534 del 17 giugno 2020;

Vista la prima variazione al bilancio di previsione per l'anno 2020, approvata dal consiglio dell'Autorità con delibera n. 599 dell'8 luglio 2020;

Vista la seconda variazione al bilancio di previsione per l'anno 2020, approvata dal consiglio dell'Autorità con delibera n. 711 del 4 agosto 2020;

Vista la terza variazione al bilancio di previsione per l'anno 2020, approvata dal consiglio dell'Autorità con delibera n. 722 del 9 settembre 2020;

Vista la quarta variazione al bilancio di previsione per l'anno 2020, approvata dal consiglio dell'Autorità nella seduta del 25 novembre 2020;

Vista la relazione del collegio dei revisori dei conti, resa con verbale del 26 aprile 2021;

Visti i documenti di seguito riportati, predisposti dall'ufficio programmazione delle risorse finanziarie, bilancio e contabilità, controllo di gestione:

il «Rendiconto finanziario per l'esercizio 2020», comprensivo della situazione amministrativa;

la «Relazione illustrativa sulla gestione 2020», comprensivo del «Conto economico» e dello «Stato patrimoniale»;

Delibera:

Sono approvati il «Rendiconto finanziario per l'esercizio 2020» e la «Relazione illustrativa sulla gestione 2020» con i prospetti richiamati nelle premesse, nei testi allegati alla presente delibera, della quale costituiscono parte integrante.

Roma, 27 aprile 2021

Il presidente: BUSIA

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 14 maggio 2021.

p. il segretario: GRECO

ALLEGATO

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2020

Parte A

PIANO FINANZIARIO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Avanzo di amministrazione	154.595,32	33.490.870,00	0,00	33.645.465,32					
	FONDO DI CASSA									
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione									
	Totale P.F. 1.01.01.99.001	58.820.000,00	0,00	33.700.000,00	25.120.000,00	27.987.160,54	1.541.649,81	29.528.810,35	4.408.810,35	
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri									
	Totale P.F. 2.01.01.01.001	4.268.826,00	0,00	0,00	4.268.826,00	4.268.826,00	0,00	4.268.826,00	0,00	
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea									
	Totale P.F. 2.01.05.01.999	2.430.816,74	0,00	0,00	2.430.816,74	617.704,02	161.189,70	778.893,72		1.651.923,02
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa									
	Totale P.F. 3.01.02.01.029	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.289,41	0,00	3.289,41		2.710,59

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2020

Parte B

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
F.C.							150.500.891,46				
1											
1.01.01.99.001											
T P.F. 1.01.01.99.001	8.596.397,72	8.392.854,44	203.543,28	8.596.397,72	0,00		33.736.693,50	36.380.014,98	2.643.321,48		1.745.193,09
2.01.01.01.001											
T P.F. 2.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.268.826,00	4.268.826,00	0,00		0,00
2.01.05.01.999											
T P.F. 2.01.05.01.999	118.181,52	118.181,52	0,00	118.181,52	0,00		2.548.998,26	735.885,54		1.813.112,72	161.189,70
3.01.02.01.029											
T P.F. 3.01.02.01.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00	3.289,41		2.710,59	0,00

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2020

Parte A

PIANO FINANZIARIO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
3.02.01.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche									
	Totale P.F. 3.02.01.01.001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	30.450,00	16.550,00	47.000,00	27.000,00	
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche									
	Totale P.F. 3.03.03.03.001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	864,09	864,09		1.135,91
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti									
	Totale P.F. 3.03.03.99.999	2.500,00	4.130,00	0,00	6.630,00	6.630,00	0,00	6.630,00	0,00	
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)									
	Totale P.F. 3.05.02.01.001	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	33.395,43	98.698,03	132.093,46		4.906,54
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali									

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2020

Parte B

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
3.02.01.01.001											
T P.F. 3.02.01.01.001	96.106,73	8.996,13	87.110,60	96.106,73	0,00		116.106,73	39.446,13		76.660,60	103.660,60
3.03.03.03.001											
T P.F. 3.03.03.03.001	799,46	799,46	0,00	799,46	0,00		2.799,46	799,46		2.000,00	864,09
3.03.03.99.999											
T P.F. 3.03.03.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.630,00	6.630,00	0,00		0,00
3.05.02.01.001											
T P.F. 3.05.02.01.001	273.707,17	215.254,16	56.046,02	271.300,18		2.406,99	410.707,17	248.649,59		162.057,58	154.744,05
3.05.02.03.001											

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2020

Parte A

PIANO FINANZIARIO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale P.F. 3.05.02.03.001	1.470.000,00	200.000,00	0,00	1.670.000,00	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	0,00	
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali									
	Totale P.F. 3.05.02.03.002	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali									
	Totale P.F. 3.05.02.03.003	15.000,00	694.000,00	0,00	709.000,00	451.203,74	544.000,00	995.203,74	286.203,74	
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie									
	Totale P.F. 3.05.02.03.004	35.000,00	5.000,00	0,00	40.000,00	41.719,57	0,00	41.719,57	1.719,57	
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese									
	Totale P.F. 3.05.02.03.005	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	9.458,15	0,00	9.458,15		30.541,85

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2020

Parte B

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T P.F. 3.05.02.03.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.670.000,00	1.670.000,00	0,00		0,00
3.05.02.03.002											
T P.F. 3.05.02.03.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00		2.000,00	0,00
3.05.02.03.003											
T P.F. 3.05.02.03.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		709.000,00	451.203,74		257.796,26	544.000,00
3.05.02.03.004											
T P.F. 3.05.02.03.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40.000,00	41.719,57	1.719,57		0,00
3.05.02.03.005											
T P.F. 3.05.02.03.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40.000,00	9.458,15		30.541,85	0,00

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2020

Parte A

PIANO FINANZIARIO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo									
	Totale P.F. 3.05.02.03.008	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	427,57	0,00	427,57		2.572,43
	Totale Titolo 1	67.252.142,74	903.130,00	33.700.000,00	34.455.272,74	35.120.264,43	2.362.951,63	37.483.216,06	3.027.943,32	
3	TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO E CONTI D'ORDINE									
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)									
	Totale P.F. 9.01.01.02.001	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	2.476.947,85	0,00	2.476.947,85		1.023.052,15
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi									
	Totale P.F. 9.01.02.01.001	8.200.000,00	0,00	0,00	8.200.000,00	7.937.025,66	0,00	7.937.025,66		262.974,34
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi									

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2020

Parte B

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
3.05.02.03.008											
T P.F. 3.05.02.03.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	427,57		2.572,43	0,00
T Titolo 0.00.00.00.001	9.085.192,60	8.736.085,71	346.699,90	9.082.785,61		2.406,99	43.560.761,12	43.856.350,14	295.589,02		2.709.651,53
3											
9.01.01.02.001											
T P.F. 9.01.01.02.001	12.053,54	12.053,54	0,00	12.053,54	0,00		3.512.053,54	2.489.001,39		1.023.052,15	0,00
9.01.02.01.001											
T P.F. 9.01.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.200.000,00	7.937.025,66		262.974,34	0,00
9.01.02.02.001											

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2020

Parte A

PIANO FINANZIARIO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale P.F. 9.01.02.02.001	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.286.915,92	0,00	2.286.915,92		713.084,08
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi									
	Totale P.F. 9.01.02.99.999	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	278.371,47	0,00	278.371,47		171.628,53
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi									
	Totale P.F. 9.01.03.01.001	430.000,00	90.000,00	0,00	520.000,00	381.770,42	0,00	381.770,42		138.229,58
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi									
	Totale P.F. 9.01.03.02.001	96.200,00	0,00	0,00	96.200,00	72.454,81	0,00	72.454,81		23.745,19
9.01.03.99.999	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi									
	Totale P.F. 9.01.03.99.999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2020

Parte B

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T P.F. 9.01.02.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.000.000,00	2.286.915,92		713.084,08	0,00
9.01.02.99.999											
T P.F. 9.01.02.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		450.000,00	278.371,47		171.628,53	0,00
9.01.03.01.001											
T P.F. 9.01.03.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		520.000,00	381.770,42		138.229,58	0,00
9.01.03.02.001											
T P.F. 9.01.03.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		96.200,00	72.454,81		23.745,19	0,00
9.01.03.99.999											
T P.F. 9.01.03.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00		10.000,00	0,00

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2020

Parte A

PIANO FINANZIARIO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine									
	Totale P.F. 9.01.99.01.001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	200,00	0,00	200,00		19.800,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali									
	Totale P.F. 9.01.99.03.001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00		40.000,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi									
	Totale P.F. 9.02.04.01.001	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	282.069,92	0,00	282.069,92		347.930,08
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi									
	Totale P.F. 9.02.04.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi									
	Totale P.F. 9.02.05.01.001	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2020

Parte B

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
9.01.99.01.001											
T P.F. 9.01.99.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00	200,00		19.800,00	0,00
9.01.99.03.001											
T P.F. 9.01.99.03.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		57.806,44	10.000,00		47.806,44	0,00
9.02.04.01.001											
T P.F. 9.02.04.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		632.936,00	282.069,92		350.866,08	0,00
9.02.04.02.001											
T P.F. 9.02.04.02.001	828.750,00	0,00	828.750,00	828.750,00	0,00		828.750,00	0,00		828.750,00	828.750,00
9.02.05.01.001											
T P.F. 9.02.05.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00		15.000,00	0,00

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

RENDICONTO PIANO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2020

Parte A

PIANO FINANZIARIO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			VARIAZIONI							
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale Titolo 3	16.401.200,00	90.000,00	0,00	16.491.200,00	13.725.756,05	0,00	13.725.756,05		2.765.443,95

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2020

Parte B

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T Titolo 0.00.00.00.003	840.803,54	12.053,54	828.750,00	840.803,54	0,00		17.342.745,98	13.737.809,59		3.604.936,39	828.750,00

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2020

Parte A

PIANO FINANZIARIO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	RIEPILOGO ENTRATE									
	Totale Titolo 1	67.252.142,74	903.130,00	33.700.000,00	34.455.272,74	35.120.264,43	2.362.951,63	37.483.216,06	3.027.943,32	
	Totale Titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo 3	16.401.200,00	90.000,00	0,00	16.491.200,00	13.725.756,05	0,00	13.725.756,05		2.765.443,95
	TOTALE TITOLI ENTRATE	83.653.342,74	993.130,00	33.700.000,00	50.946.472,74	48.846.020,48	2.362.951,63	51.208.972,11	3.027.943,32	2.765.443,95
	Avanzo di amministrazione	154.595,32	33.490.870,00	0,00	33.645.465,32					
	FONDO DI CASSA									
	TOTALE ENTRATE	83.807.938,06	34.484.000,00	33.700.000,00	84.591.938,06	48.846.020,48	2.362.951,63	51.208.972,11	3.027.943,32	2.765.443,95

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2020

Parte B

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
C	9.085.192,60	8.736.085,71	346.699,90	9.082.785,61		2.406,99	43.560.761,12	43.856.350,14	295.589,02		2.709.651,53
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
C	840.803,54	12.053,54	828.750,00	840.803,54	0,00		17.342.745,98	13.737.809,59		3.604.936,39	828.750,00
F.C.							150.500.891,46				
C	9.925.996,14	8.748.139,25	1.175.449,90	9.923.589,15		2.406,99	211.404.398,56	57.594.159,73		3.309.347,37	3.538.401,53

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2020

Parte A

PIANO FINANZIARIO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00					
1	TITOLO I - USCITE CORRENTI									
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato									
	Totale P.F. 1.01.01.01.001	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00		300.000,00
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato									
	Totale P.F. 1.01.01.01.002	22.555.000,00	0,00	0,00	22.555.000,00	21.580.520,53	0,00	21.580.520,53		974.479,47
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato									
	Totale P.F. 1.01.01.01.003	518.000,00	0,00	0,00	518.000,00	133.136,23	384.863,77	518.000,00	0,00	
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato									
	Totale P.F. 1.01.01.01.004	3.146.000,00	81.000,00	0,00	3.227.000,00	583.194,92	2.640.686,37	3.223.881,29		3.118,71

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2020

Parte B

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIV AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1											
1.01.01.01.001											
T P.F. 1.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		300.000,00	0,00		300.000,00	0,00
1.01.01.01.002											
T P.F. 1.01.01.01.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22.555.000,00	21.580.520,53		974.479,47	0,00
1.01.01.01.003											
T P.F. 1.01.01.01.003	68.842,22	68.731,50	0,00	68.731,50		110,72	586.842,22	201.867,73		384.974,49	384.863,77
1.01.01.01.004											
T P.F. 1.01.01.01.004	1.390.980,77	1.206.904,76	0,00	1.206.904,76		184.076,01	4.617.980,77	1.790.099,68		2.827.881,09	2.640.686,37

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2020

Parte A

PIANO FINANZIARIO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato									
	Totale P.F. 1.01.01.01.006	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	159.999,97	0,00	159.999,97		0,03
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato									
	Totale P.F. 1.01.01.01.008	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	
1.01.01.02.002	Buoni pasto									
	Totale P.F. 1.01.01.02.002	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	98.233,96	20.234,86	118.468,82		231.531,18
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.									
	Totale P.F. 1.01.01.02.999	407.680,00	77.640,00	0,00	485.320,00	428.468,14	25.501,71	453.969,85		31.350,15
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale									
	Totale P.F. 1.01.02.01.001	6.593.640,00	20.100,00	0,00	6.613.740,00	5.018.515,49	787.000,21	5.805.515,70		808.224,30

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2020

Parte B

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIV AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.01.01.01.006											
T P.F. 1.01.01.01.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		160.000,00	159.999,97		0,03	0,00
1.01.01.01.008											
T P.F. 1.01.01.01.008	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00		80.000,00	0,00		80.000,00	80.000,00
1.01.01.02.002											
T P.F. 1.01.01.02.002	48.058,27	47.957,39	0,00	47.957,39		100,88	398.058,27	146.191,35		251.866,92	20.234,86
1.01.01.02.999											
T P.F. 1.01.01.02.999	12.737,96	11.304,17	1.433,79	12.737,96	0,00		498.057,96	439.772,31		58.285,65	26.935,50
1.01.02.01.001											
T P.F. 1.01.02.01.001	883.944,46	883.944,46	0,00	883.944,46	0,00		7.497.684,46	5.902.459,95		1.595.224,51	787.000,21

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2020

Parte A

PIANO FINANZIARIO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.01.02.02.001	Assegni familiari									
	Totale P.F. 1.01.02.02.001	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	20.900,65	0,00	20.900,65		4.099,35
1.01.02.02.003	Indennità di fine servizio - quota annuale									
	Totale P.F. 1.01.02.02.003	2.180.000,00	0,00	0,00	2.180.000,00	0,00	0,00	0,00		2.180.000,00
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
	Totale P.F. 1.02.01.01.001	2.389.000,00	7.000,00	0,00	2.396.000,00	1.716.947,04	273.761,82	1.990.708,86		405.291,14
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani									
	Totale P.F. 1.02.01.06.001	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	136.802,43	0,00	136.802,43		33.197,57
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.									
	Totale P.F. 1.02.01.99.999	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	3.975,00	1,00	3.976,00		7.524,00
1.03.01.01.001	Giornali e riviste									

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2020

Parte B

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIV AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.01.02.02.001											
T P.F. 1.01.02.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00	20.900,65		4.099,35	0,00
1.01.02.02.003											
T P.F. 1.01.02.02.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.180.000,00	0,00		2.180.000,00	0,00
1.02.01.01.001											
T P.F. 1.02.01.01.001	263.078,49	263.078,49	0,00	263.078,49	0,00		2.659.078,49	1.980.025,53		679.052,96	273.761,82
1.02.01.06.001											
T P.F. 1.02.01.06.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		170.000,00	136.802,43		33.197,57	0,00
1.02.01.99.999											
T P.F. 1.02.01.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11.500,00	3.975,00		7.525,00	1,00
1.03.01.01.001											

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2020

Parte A

PIANO FINANZIARIO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale P.F. 1.03.01.01.001	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.110,05	541,32	4.651,37		1.348,63
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati									
	Totale P.F. 1.03.01.02.001	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	787,10	1.098,00	1.885,10		40.114,90
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti									
	Totale P.F. 1.03.01.02.002	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	3.927,78	3.927,78		2.072,22
1.03.01.02.004	Vestiario									
	Totale P.F. 1.03.01.02.004	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00		2.500,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico									
	Totale P.F. 1.03.01.02.006	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	556,27	4.886,10	5.442,37		36.557,63
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità									
	Totale P.F. 1.03.02.01.001	995.000,00	0,00	0,00	995.000,00	569.914,45	7.705,00	577.619,45		417.380,55

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2020

Parte B

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T P.F. 1.03.01.01.001	2.542,33	0,00	2.542,33	2.542,33	0,00		8.542,33	4.110,05		4.432,28	3.083,65
1.03.01.02.001											
T P.F. 1.03.01.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		42.000,00	787,10		41.212,90	1.098,00
1.03.01.02.002											
T P.F. 1.03.01.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00	0,00		6.000,00	3.927,78
1.03.01.02.004											
T P.F. 1.03.01.02.004	1.999,82	1.999,82	0,00	1.999,82	0,00		4.499,82	1.999,82		2.500,00	0,00
1.03.01.02.006											
T P.F. 1.03.01.02.006	1.928,82	1.928,82	0,00	1.928,82	0,00		43.928,82	2.485,09		41.443,73	4.886,10
1.03.02.01.001											
T P.F. 1.03.02.01.001	4.608,45	4.608,45	0,00	4.608,45	0,00		999.608,45	574.522,90		425.085,55	7.705,00

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2020

Parte A

PIANO FINANZIARIO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi									
	Totale P.F. 1.03.02.01.002	80.000,00	0,00	32.280,00	47.720,00	22.462,23	1.468,74	23.930,97		23.789,03
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione									
	Totale P.F. 1.03.02.01.008	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	77.656,77	79.296,00	156.952,77		12.047,23
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco									
	Totale P.F. 1.03.02.02.001	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta									
	Totale P.F. 1.03.02.02.002	53.800,00	0,00	0,00	53.800,00	12.076,24	4.442,99	16.519,23		37.280,77
1.03.02.02.004	Pubblicità									
	Totale P.F. 1.03.02.02.004	0,00	5.734,00	0,00	5.734,00	5.734,00	0,00	5.734,00	0,00	

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2020

Parte B

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIV AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.03.02.01.002											
T P.F. 1.03.02.01.002	19.095,91	19.095,91	0,00	19.095,91	0,00		66.815,91	41.558,14		25.257,77	1.468,74
1.03.02.01.008											
T P.F. 1.03.02.01.008	81.387,00	81.387,00	0,00	81.387,00	0,00		250.387,00	159.043,77		91.343,23	79.296,00
1.03.02.02.001											
T P.F. 1.03.02.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00	0,00		30.000,00	0,00
1.03.02.02.002											
T P.F. 1.03.02.02.002	15.512,95	14.026,82	0,00	14.026,82		1.486,13	69.312,95	26.103,06		43.209,89	4.442,99
1.03.02.02.004											
T P.F. 1.03.02.02.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.734,00	5.734,00	0,00		0,00

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2020

Parte A

PIANO FINANZIARIO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni									
	Totale P.F. 1.03.02.02.005	7.500,00	55.293,00	0,00	62.793,00	0,00	0,00	0,00		62.793,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria									
	Totale P.F. 1.03.02.04.004	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	500,00	389,57	889,57		2.610,43
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.									
	Totale P.F. 1.03.02.04.999	73.353,00	0,00	0,00	73.353,00	0,00	0,00	0,00		73.353,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa									
	Totale P.F. 1.03.02.05.001	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	13.422,90	16.577,10	30.000,00	0,00	
1.03.02.05.002	Telefonia mobile									
	Totale P.F. 1.03.02.05.002	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	7.360,55	14.139,45	21.500,00		500,00

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2020

Parte B

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIV AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.03.02.02.005											
T P.F. 1.03.02.02.005	7.117,50	5.294,97	0,00	5.294,97		1.822,53	69.910,50	5.294,97		64.615,53	0,00
1.03.02.04.004											
T P.F. 1.03.02.04.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.500,00	500,00		3.000,00	389,57
1.03.02.04.999											
T P.F. 1.03.02.04.999	2.537,60	0,00	2.537,60	2.537,60	0,00		75.890,60	0,00		75.890,60	2.537,60
1.03.02.05.001											
T P.F. 1.03.02.05.001	24.012,69	10.346,50	0,00	10.346,50		13.666,19	54.012,69	23.769,40		30.243,29	16.577,10
1.03.02.05.002											
T P.F. 1.03.02.05.002	40.289,60	10.645,89	29.643,71	40.289,60	0,00		62.289,60	18.006,44		44.283,16	43.783,16

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2020

Parte A

PIANO FINANZIARIO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			VARIAZIONI							
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line									
	Totale P.F. 1.03.02.05.003	66.000,00	1.900,00	0,00	67.900,00	30.308,72	35.747,81	66.056,53		1.843,47
1.03.02.05.004	Energia elettrica									
	Totale P.F. 1.03.02.05.004	370.000,00	0,00	17.260,00	352.740,00	267.089,26	68.410,74	335.500,00		17.240,00
1.03.02.05.005	Acqua									
	Totale P.F. 1.03.02.05.005	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	15.092,75	2.047,05	17.139,80		16.860,20
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.									
	Totale P.F. 1.03.02.05.999	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	407,35	0,00	407,35		592,65
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili									
	Totale P.F. 1.03.02.07.001	4.050.000,00	0,00	0,00	4.050.000,00	4.044.300,00	0,00	4.044.300,00		5.700,00
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto									
	Totale P.F. 1.03.02.07.002	8.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00	5.264,88	1.998,50	7.263,38		1.736,62

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2020

Parte B

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.03.02.05.003											
T P.F. 1.03.02.05.003	34.295,45	31.245,45	3.050,00	34.295,45	0,00		102.195,45	61.554,17		40.641,28	38.797,81
1.03.02.05.004											
T P.F. 1.03.02.05.004	30.182,62	30.182,62	0,00	30.182,62	0,00		382.922,62	297.271,88		85.650,74	68.410,74
1.03.02.05.005											
T P.F. 1.03.02.05.005	8.165,54	7.621,99	39,25	7.661,24		504,30	42.165,54	22.714,74		19.450,80	2.086,30
1.03.02.05.999											
T P.F. 1.03.02.05.999	62,52	5,04	57,48	62,52	0,00		1.062,52	412,39		650,13	57,48
1.03.02.07.001											
T P.F. 1.03.02.07.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.050.000,00	4.044.300,00		5.700,00	0,00
1.03.02.07.002											
T P.F. 1.03.02.07.002	1.927,81	1.050,46	452,69	1.503,15		424,66	10.927,81	6.315,34		4.612,47	2.451,19

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2020

Parte A

PIANO FINANZIARIO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware									
	Totale P.F. 1.03.02.07.004	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00	17.975,45	9.424,55	27.400,00	0,00	
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software									
	Totale P.F. 1.03.02.07.006	1.823.262,32	0,00	0,00	1.823.262,32	947.737,87	53.473,50	1.001.211,37		822.050,95
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari									
	Totale P.F. 1.03.02.07.008	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	16.438,49	4.818,03	21.256,52		5.743,48
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi									
	Totale P.F. 1.03.02.09.003	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.044,96	0,00	1.044,96		3.955,04
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari									
	Totale P.F. 1.03.02.09.004	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00	129.167,38	73.318,82	202.486,20		78.513,80
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio									

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2020

Parte B

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.03.02.07.004											
T P.F. 1.03.02.07.004	19.074,98	3.595,09	11.479,30	15.074,39		4.000,59	46.474,98	21.570,54		24.904,44	20.903,85
1.03.02.07.006											
T P.F. 1.03.02.07.006	91.489,63	76.322,16	4.919,04	81.241,20		10.248,43	1.914.751,95	1.024.060,03		890.691,92	58.392,54
1.03.02.07.008											
T P.F. 1.03.02.07.008	5.796,04	4.483,42	1.312,62	5.796,04	0,00		32.796,04	20.921,91		11.874,13	6.130,65
1.03.02.09.003											
T P.F. 1.03.02.09.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	1.044,96		3.955,04	0,00
1.03.02.09.004											
T P.F. 1.03.02.09.004	167.942,88	110.562,65	844,35	111.407,00		56.535,88	448.942,88	239.730,03		209.212,85	74.163,17
1.03.02.09.006											

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2020

Parte A

PIANO FINANZIARIO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale P.F. 1.03.02.09.006	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili									
	Totale P.F. 1.03.02.09.008	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza									
	Totale P.F. 1.03.02.10.001	274.000,00	0,00	0,00	274.000,00	146.033,98	1.169,35	147.203,33		126.796,67
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli									
	Totale P.F. 1.03.02.10.002	1.359.328,95	0,00	5.734,00	1.353.594,95	345.269,33	148.259,37	493.528,70		860.066,25
1.03.02.10.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza									
	Totale P.F. 1.03.02.10.003	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	36.593,81	35.426,75	72.020,56		27.979,44
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni									
	Totale P.F. 1.03.02.11.001	20.000,00	17.260,00	0,00	37.260,00	17.173,27	18.249,44	35.422,71		1.837,29

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2020

Parte B

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIV AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T P.F. 1.03.02.09.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00		5.000,00	0,00
1.03.02.09.008											
T P.F. 1.03.02.09.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00	0,00		30.000,00	0,00
1.03.02.10.001											
T P.F. 1.03.02.10.001	62.996,67	62.996,67	0,00	62.996,67	0,00		336.996,67	209.030,65		127.966,02	1.169,35
1.03.02.10.002											
T P.F. 1.03.02.10.002	600.129,30	254.756,90	343.312,78	598.069,68		2.059,62	1.953.724,25	600.026,23		1.353.698,02	491.572,15
1.03.02.10.003											
T P.F. 1.03.02.10.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00	36.593,81		63.406,19	35.426,75
1.03.02.11.001											
T P.F. 1.03.02.11.001	18.304,59	3.405,59	13.940,00	17.345,59		959,00	55.564,59	20.578,86		34.985,73	32.189,44

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2020

Parte A

PIANO FINANZIARIO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			VARIAZIONI							
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.									
	Totale P.F. 1.03.02.11.999	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	5.079,00	4.421,00	9.500,00	0,00	
1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurriculari									
	Totale P.F. 1.03.02.12.004	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	22.214,34	0,00	22.214,34		50.785,66
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza									
	Totale P.F. 1.03.02.13.001	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	87.875,99	155.445,69	243.321,68		26.678,32
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia									
	Totale P.F. 1.03.02.13.002	398.000,00	20.000,00	0,00	418.000,00	261.173,92	32.847,59	294.021,51		123.978,49
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio									
	Totale P.F. 1.03.02.13.003	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	8.606,92	21.627,42	30.234,34		1.765,66

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2020

Parte B

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.03.02.11.999											
T P.F. 1.03.02.11.999	1.923,00	1.923,00	0,00	1.923,00	0,00		11.423,00	7.002,00		4.421,00	4.421,00
1.03.02.12.004											
T P.F. 1.03.02.12.004	321,39	321,39	0,00	321,39	0,00		73.321,39	22.535,73		50.785,66	0,00
1.03.02.13.001											
T P.F. 1.03.02.13.001	148.533,01	126.216,69	929,43	127.146,12		21.386,89	418.533,01	214.092,68		204.440,33	156.375,12
1.03.02.13.002											
T P.F. 1.03.02.13.002	164.480,20	159.944,41	2.634,31	162.578,72		1.901,48	582.480,20	421.118,33		161.361,87	35.481,90
1.03.02.13.003											
T P.F. 1.03.02.13.003	21.854,35	14.734,49	200,00	14.934,49		6.919,86	53.854,35	23.341,41		30.512,94	21.827,42

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2020

Parte A

PIANO FINANZIARIO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura									
	Totale P.F. 1.03.02.13.004	5.000,00	3.600,00	0,00	8.600,00	6.773,62	0,00	6.773,62		1.826,38
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali									
	Totale P.F. 1.03.02.13.006	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	640,50	213,50	854,00		4.146,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.									
	Totale P.F. 1.03.02.13.999	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	44,74	0,00	44,74		4.755,26
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara									
	Totale P.F. 1.03.02.16.001	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	3.814,89	0,00	3.814,89		18.185,11
1.03.02.16.002	Spese postali									
	Totale P.F. 1.03.02.16.002	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	2.328,19	1.717,42	4.045,61		3.454,39
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi									
	Totale P.F. 1.03.02.16.999	78.481,52	0,00	0,00	78.481,52	6.206,22	134,86	6.341,08		72.140,44

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2020

Parte B

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIV AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.03.02.13.004											
T P.F. 1.03.02.13.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.600,00	6.773,62		1.826,38	0,00
1.03.02.13.006											
T P.F. 1.03.02.13.006	3.739,30	244,87	2.135,00	2.379,87		1.359,43	8.739,30	885,37		7.853,93	2.348,50
1.03.02.13.999											
T P.F. 1.03.02.13.999	1.178,34	962,49	215,73	1.178,22		0,12	5.978,34	1.007,23		4.971,11	215,73
1.03.02.16.001											
T P.F. 1.03.02.16.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22.000,00	3.814,89		18.185,11	0,00
1.03.02.16.002											
T P.F. 1.03.02.16.002	1.452,83	1.452,83	0,00	1.452,83	0,00		8.952,83	3.781,02		5.171,81	1.717,42
1.03.02.16.999											
T P.F. 1.03.02.16.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		78.481,52	6.206,22		72.275,30	134,86

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2020

Parte A

PIANO FINANZIARIO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria									
	Totale P.F. 1.03.02.17.002	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	7,67	0,00	7,67		4.992,33
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.									
	Totale P.F. 1.03.02.17.999	10.150,00	0,00	0,00	10.150,00	6.293,84	84,00	6.377,84		3.772,16
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa									
	Totale P.F. 1.03.02.18.001	0,00	500,00	0,00	500,00	29,36	0,00	29,36		470,64
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni									
	Totale P.F. 1.03.02.19.001	2.565.000,00	0,00	0,00	2.565.000,00	1.082.740,23	1.127.603,27	2.210.343,50		354.656,50
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione									
	Totale P.F. 1.03.02.19.002	3.057.666,67	0,00	203.000,00	2.854.666,67	926.947,04	673.252,11	1.600.199,15		1.254.467,52

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2020

Parte B

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIV AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.03.02.17.002											
T P.F. 1.03.02.17.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	7,67		4.992,33	0,00
1.03.02.17.999											
T P.F. 1.03.02.17.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.150,00	6.293,84		3.856,16	84,00
1.03.02.18.001											
T P.F. 1.03.02.18.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	29,36		470,64	0,00
1.03.02.19.001											
T P.F. 1.03.02.19.001	1.331.355,92	576.730,22	676.699,77	1.253.429,99		77.925,93	3.896.355,92	1.659.470,45		2.236.885,47	1.804.303,04
1.03.02.19.002											
T P.F. 1.03.02.19.002	1.429.103,63	1.402.937,07	0,00	1.402.937,07		26.166,56	4.283.770,30	2.329.884,11		1.953.886,19	673.252,11

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2020

Parte A

PIANO FINANZIARIO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione									
	Totale P.F. 1.03.02.19.003	82.306,55	0,00	0,00	82.306,55	50.501,76	31.804,79	82.306,55	0,00	
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione									
	Totale P.F. 1.03.02.19.004	59.865,00	0,00	0,00	59.865,00	6.750,70	1.569,30	8.320,00		51.545,00
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza									
	Totale P.F. 1.03.02.19.006	744.129,83	0,00	0,00	744.129,83	494.796,97	245.300,53	740.097,50		4.032,33
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale									
	Totale P.F. 1.03.02.19.007	5.000,00	203.000,00	0,00	208.000,00	110.109,45	93.932,50	204.041,95		3.958,05
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione									
	Totale P.F. 1.03.02.19.009	429.178,28	0,00	0,00	429.178,28	259.582,08	159.409,83	418.991,91		10.186,37
1.03.02.99.002	Altre spese legali									

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2020

Parte B

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIV AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.03.02.19.003											
T P.F. 1.03.02.19.003	37.138,20	24.705,12	12.433,08	37.138,20	0,00		119.444,75	75.206,88		44.237,87	44.237,87
1.03.02.19.004											
T P.F. 1.03.02.19.004	3.419,62	1.350,14	2.069,48	3.419,62	0,00		63.284,62	8.100,84		55.183,78	3.638,78
1.03.02.19.006											
T P.F. 1.03.02.19.006	636.621,03	333.705,83	302.915,19	636.621,02		0,01	1.380.750,86	828.502,80		552.248,06	548.215,72
1.03.02.19.007											
T P.F. 1.03.02.19.007	153.095,14	151.977,62	1.117,52	153.095,14	0,00		361.095,14	262.087,07		99.008,07	95.050,02
1.03.02.19.009											
T P.F. 1.03.02.19.009	133.667,04	129.793,04	3.874,00	133.667,04	0,00		562.845,32	389.375,12		173.470,20	163.283,83
1.03.02.99.002											

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2020

Parte A

PIANO FINANZIARIO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale P.F. 1.03.02.99.002	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	89.737,09	40.262,91	130.000,00	0,00	
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente									
	Totale P.F. 1.03.02.99.005	20.000,00	5.500,00	0,00	25.500,00	12.688,00	12.688,00	25.376,00		124,00
1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza									
	Totale P.F. 1.03.02.99.011	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	969,01	0,00	969,01		3.030,99
1.03.02.99.012	Rassegna stampa									
	Totale P.F. 1.03.02.99.012	10.500,00	4.000,00	0,00	14.500,00	12.079,78	2.419,26	14.499,04		0,96
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.									
	Totale P.F. 1.03.02.99.999	20.333,34	0,00	0,00	20.333,34	0,00	5.020,04	5.020,04		15.313,30
1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro									
	Totale P.F. 1.04.02.01.002	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	149.999,97	0,00	149.999,97		0,03

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2020

Parte B

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIV AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T P.F. 1.03.02.99.002	25.126,36	25.126,36	0,00	25.126,36	0,00		155.126,36	114.863,45		40.262,91	40.262,91
1.03.02.99.005											
T P.F. 1.03.02.99.005	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00		45.500,00	22.688,00		22.812,00	12.688,00
1.03.02.99.011											
T P.F. 1.03.02.99.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.000,00	969,01		3.030,99	0,00
1.03.02.99.012											
T P.F. 1.03.02.99.012	2.419,26	2.419,26	0,00	2.419,26	0,00		16.919,26	14.499,04		2.420,22	2.419,26
1.03.02.99.999											
T P.F. 1.03.02.99.999	54.724,90	42.161,28	12.563,62	54.724,90	0,00		75.058,24	42.161,28		32.896,96	17.583,66
1.04.02.01.002											
T P.F. 1.04.02.01.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		150.000,00	149.999,97		0,03	0,00

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2020

Parte A

PIANO FINANZIARIO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)									
	Totale P.F. 1.09.01.01.001	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00		170.000,00
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso									
	Totale P.F. 1.09.99.01.001	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	285,00	0,00	285,00		14.715,00
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso									
	Totale P.F. 1.09.99.02.001	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.015,89	0,00	3.015,89		11.984,11
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso									
	Totale P.F. 1.09.99.04.001	0,00	544.000,00	0,00	544.000,00	439.691,25	104.308,75	544.000,00	0,00	
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso									

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2020

Parte B

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIV AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.09.01.01.001											
T P.F. 1.09.01.01.001	1.219.427,26	85.363,15	1.134.064,11	1.219.427,26	0,00		1.389.427,26	85.363,15		1.304.064,11	1.134.064,11
1.09.99.01.001											
T P.F. 1.09.99.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00	285,00		14.715,00	0,00
1.09.99.02.001											
T P.F. 1.09.99.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00	3.015,89		11.984,11	0,00
1.09.99.04.001											
T P.F. 1.09.99.04.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		544.000,00	439.691,25		104.308,75	104.308,75
1.09.99.05.001											

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2020

Parte A

PIANO FINANZIARIO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale P.F. 1.09.99.05.001	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	86.933,14	1.980,00	88.913,14		71.086,86
1.10.01.01.001	Fondi di riserva									
	Totale P.F. 1.10.01.01.001	1.400.000,00	0,00	277.533,00	1.122.467,00	0,00	0,00	0,00		1.122.467,00
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili									
	Totale P.F. 1.10.04.01.001	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.711,50	0,00	1.711,50		1.788,50
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili									
	Totale P.F. 1.10.04.01.002	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.270,82	0,00	7.270,82		229,18
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi									
	Totale P.F. 1.10.04.01.003	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	44.678,04	0,00	44.678,04		2.321,96
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni									
	Totale P.F. 1.10.05.02.001	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00		150.000,00

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2020

Parte B

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIV AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T P.F. 1.09.99.05.001	375.690,21	43.534,00	332.156,21	375.690,21	0,00		554.046,00	130.467,14		423.578,86	334.136,21
1.10.01.01.001											
T P.F. 1.10.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.122.467,00	0,00		1.122.467,00	0,00
1.10.04.01.001											
T P.F. 1.10.04.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.500,00	1.711,50		1.788,50	0,00
1.10.04.01.002											
T P.F. 1.10.04.01.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.500,00	7.270,82		229,18	0,00
1.10.04.01.003											
T P.F. 1.10.04.01.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		47.000,00	44.678,04		2.321,96	0,00
1.10.05.02.001											
T P.F. 1.10.05.02.001	8.140,00	8.138,98	0,00	8.138,98		1,02	158.140,00	8.138,98		150.001,02	0,00

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2020

Parte A

PIANO FINANZIARIO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale Titolo 1	58.905.875,46	1.197.527,00	535.807,00	59.567.595,46	40.806.749,34	7.474.908,47	48.281.657,81		11.285.937,65
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio									
	Totale P.F. 2.02.01.03.001	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	980,88	0,00	980,88		34.019,12
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro									
	Totale P.F. 2.02.01.07.002	48.800,00	32.280,00	0,00	81.080,00	68.770,18	0,00	68.770,18		12.309,82
2.02.01.07.003	Periferiche									
	Totale P.F. 2.02.01.07.003	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.639,90	0,00	4.639,90		10.360,10
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione									
	Totale P.F. 2.02.01.07.004	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	2.257,00	0,00	2.257,00		397.743,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.									
	Totale P.F. 2.02.01.07.999	138.438,00	0,00	0,00	138.438,00	12.651,88	3.966,22	16.618,10		121.819,90

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2020

Parte B

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIV AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T Titolo 0.00.00.00.001	9.712.453,86	6.361.225,23	2.939.572,39	9.300.797,62		411.656,24	69.308.405,11	47.167.974,57		22.140.430,54	10.414.480,86
2											
2.02.01.03.001											
T P.F. 2.02.01.03.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		35.000,00	980,88		34.019,12	0,00
2.02.01.07.002											
T P.F. 2.02.01.07.002	16.596,63	0,00	16.596,63	16.596,63	0,00		97.676,63	68.770,18		28.906,45	16.596,63
2.02.01.07.003											
T P.F. 2.02.01.07.003	2.862,74	2.862,74	0,00	2.862,74	0,00		17.862,74	7.502,64		10.360,10	0,00
2.02.01.07.004											
T P.F. 2.02.01.07.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		400.000,00	2.257,00		397.743,00	0,00
2.02.01.07.999											
T P.F. 2.02.01.07.999	124.942,48	122.886,15	2.056,33	124.942,48	0,00		263.380,48	135.538,03		127.842,45	6.022,55

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2020

Parte A

PIANO FINANZIARIO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico									
	Totale P.F. 2.02.01.99.001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.027,04	6.972,96	10.000,00	0,00	
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi									
	Totale P.F. 2.02.01.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva									
	Totale P.F. 2.02.03.02.001	7.853.624,60	0,00	0,00	7.853.624,60	111.322,38	4.258.323,24	4.369.645,62		3.483.978,98
	Totale Titolo 2	8.500.862,60	32.280,00	0,00	8.533.142,60	203.649,26	4.269.262,42	4.472.911,68		4.060.230,92
3	TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO E CONTI D'ORDINE									
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)									
	Totale P.F. 7.01.01.02.001	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	2.420.172,73	56.775,12	2.476.947,85		1.023.052,15

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2020

Parte B

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIV AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
2.02.01.99.001											
T P.F. 2.02.01.99.001	5.000,08	5.000,08	0,00	5.000,08	0,00		15.000,08	8.027,12		6.972,96	6.972,96
2.02.01.99.999											
T P.F. 2.02.01.99.999	24.934,60	15.655,04	9.279,56	24.934,60	0,00		24.934,60	15.655,04		9.279,56	9.279,56
2.02.03.02.001											
T P.F. 2.02.03.02.001	7.683.955,72	1.262.287,16	6.421.668,56	7.683.955,72	0,00		15.537.580,32	1.373.609,54		14.163.970,78	10.679.991,80
T Titolo 0.00.00.00.002	7.858.292,25	1.408.691,17	6.449.601,08	7.858.292,25	0,00		16.391.434,85	1.612.340,43		14.779.094,42	10.718.863,50
3											
7.01.01.02.001											
T P.F. 7.01.01.02.001	160.490,74	160.490,74	0,00	160.490,74	0,00		3.660.490,74	2.580.663,47		1.079.827,27	56.775,12

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2020

Parte A

PIANO FINANZIARIO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi									
	Totale P.F. 7.01.02.01.001	8.200.000,00	0,00	0,00	8.200.000,00	6.675.623,66	1.261.402,00	7.937.025,66		262.974,34
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi									
	Totale P.F. 7.01.02.02.001	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.957.990,30	328.925,62	2.286.915,92		713.084,08
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi									
	Totale P.F. 7.01.02.99.999	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	252.283,32	26.088,15	278.371,47		171.628,53
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi									
	Totale P.F. 7.01.03.01.001	430.000,00	90.000,00	0,00	520.000,00	368.070,64	13.699,78	381.770,42		138.229,58
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi									

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2020

Parte B

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIV AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
7.01.02.01.001											
T P.F. 7.01.02.01.001	916.324,90	916.324,90	0,00	916.324,90	0,00		9.116.324,90	7.591.948,56		1.524.376,34	1.261.402,00
7.01.02.02.001											
T P.F. 7.01.02.02.001	325.176,16	325.176,16	0,00	325.176,16	0,00		3.325.176,16	2.283.166,46		1.042.009,70	328.925,62
7.01.02.99.999											
T P.F. 7.01.02.99.999	20.632,06	20.632,06	0,00	20.632,06	0,00		470.632,06	272.915,38		197.716,68	26.088,15
7.01.03.01.001											
T P.F. 7.01.03.01.001	21.859,86	21.859,86	0,00	21.859,86	0,00		541.859,86	389.930,50		151.929,36	13.699,78
7.01.03.02.001											

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2020

Parte A

PIANO FINANZIARIO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale P.F. 7.01.03.02.001	96.200,00	0,00	0,00	96.200,00	68.086,23	4.368,58	72.454,81		23.745,19
7.01.03.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi									
	Totale P.F. 7.01.03.99.999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine									
	Totale P.F. 7.01.99.01.001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	200,00	0,00	200,00		19.800,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali									
	Totale P.F. 7.01.99.03.001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00		40.000,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi									
	Totale P.F. 7.02.04.02.001	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	4.253,20	277.816,72	282.069,92		347.930,08
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi									

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2020

Parte B

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIV AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T P.F. 7.01.03.02.001	3.249,35	3.249,35	0,00	3.249,35	0,00		99.449,35	71.335,58		28.113,77	4.368,58
7.01.03.99.999											
T P.F. 7.01.03.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00		10.000,00	0,00
7.01.99.01.001											
T P.F. 7.01.99.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00	200,00		19.800,00	0,00
7.01.99.03.001											
T P.F. 7.01.99.03.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00	10.000,00		40.000,00	0,00
7.02.04.02.001											
T P.F. 7.02.04.02.001	1.599.441,06	212.628,01	1.386.813,05	1.599.441,06	0,00		2.229.441,06	216.881,21		2.012.559,85	1.664.629,77
7.02.05.01.001											

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2020

Parte A

PIANO FINANZIARIO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			VARIAZIONI							
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale P.F. 7.02.05.01.001	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Totale Titolo 3	16.401.200,00	90.000,00	0,00	16.491.200,00	11.756.680,08	1.969.075,97	13.725.756,05		2.765.443,95

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2020

Parte B

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIV AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T P.F. 7.02.05.01.001	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00		15.975,00	0,00		15.975,00	975,00
T Titolo 0.00.00.00.003	3.048.149,13	1.660.361,08	1.387.788,05	3.048.149,13	0,00		19.539.349,13	13.417.041,16		6.122.307,97	3.356.864,02

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2020

Parte A

PIANO FINANZIARIO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	RIEPILOGO SPESE									
	Totale Titolo 1	58.905.875,46	1.197.527,00	535.807,00	59.567.595,46	40.806.749,34	7.474.908,47	48.281.657,81		11.285.937,65
	Totale Titolo 2	8.500.862,60	32.280,00	0,00	8.533.142,60	203.649,26	4.269.262,42	4.472.911,68		4.060.230,92
	Totale Titolo 3	16.401.200,00	90.000,00	0,00	16.491.200,00	11.756.680,08	1.969.075,97	13.725.756,05		2.765.443,95
	TOTALE TITOLI SPESE	83.807.938,06	1.319.807,00	535.807,00	84.591.938,06	52.767.078,68	13.713.246,86	66.480.325,54	0,00	18.111.612,52
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00					
	TOTALE SPESE	83.807.938,06	1.319.807,00	535.807,00	84.591.938,06	52.767.078,68	13.713.246,86	66.480.325,54	0,00	18.111.612,52

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2020

Parte B

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIV AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
C	9.712.453,86	6.361.225,23	2.939.572,39	9.300.797,62		411.656,24	69.308.405,11	47.167.974,57		22.140.430,54	10.414.480,86
C	7.858.292,25	1.408.691,17	6.449.601,08	7.858.292,25	0,00		16.391.434,85	1.612.340,43		14.779.094,42	10.718.863,50
C	3.048.149,13	1.660.361,08	1.387.788,05	3.048.149,13	0,00		19.539.349,13	13.417.041,16		6.122.307,97	3.356.864,02
C	20.618.895,24	9.430.277,48	10.776.961,52	20.207.239,00		411.656,24	105.239.189,09	62.197.356,16		43.041.832,93	24.490.208,38

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	═══	═══	150.500.891,46
RISCOSSIONI	8.748.139,25	48.846.020,48	57.594.159,73
PAGAMENTI	9.430.277,48	52.767.078,68	62.197.356,16
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE			145.897.695,03
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			145.897.695,03
RESIDUI ATTIVI	1.175.449,90	2.362.951,63	3.538.401,53
RESIDUI PASSIVI	10.776.961,52	13.713.246,86	24.490.208,38
DIFFERENZA			-20.951.806,85
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			124.945.888,18
Risultato di amministrazione - Fondi vincolati			53.899.213,32
- Fondi per finanziamento spese in conto capitale			0,00
- Fondi di ammortamento			0,00
- Fondi non vincolati			0,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE AL 31/12/2020 .... 71.046.674,86

21A03117
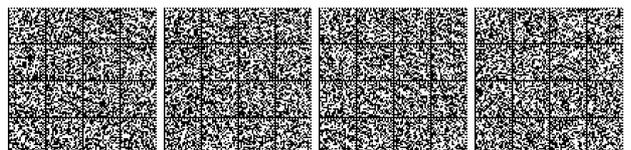
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pemetrexed Reddy»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 84/2021 del 17 maggio 2021

Procedure europee:

DE/H/4670/003/DC;

DE/H/4670/001-003/IA/007.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: PEMETREXED REDDY, nella forma e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Dr. Reddy's S.r.l. con sede e domicilio fiscale in piazza Santa Maria Beltrade n. 1 - 20123 Milano (MI) - Italia.

Confezione:

«1000 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 045127038 (in base 10) 1C15CY (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per concentrato per soluzione per infusione.

Periodo di validità: flaconcino chiuso due anni.

Soluzioni ricostituite e per infusione: se preparate secondo le indicazioni, le soluzioni di pemetrexed ricostituite e per infusione non contengono conservanti antimicrobici. La stabilità chimica e fisica durante l'uso delle soluzioni di pemetrexed ricostituite e per infusione è stata dimostrata per trentasei ore a temperatura refrigerata (da 2 °C a 8 °C) e a temperatura ambiente (25 °C). Da un punto di vista microbiologico, il prodotto deve essere usato immediatamente. Se non viene usato immediatamente, i tempi di conservazione del prodotto in uso e le condizioni prima dell'uso sono di responsabilità dell'utilizzatore e non dovrebbero superare le ventiquattro ore a temperatura compresa tra 2°C e 8°C a meno che la modalità di ricostituzione/diluizione non sia stata effettuata in condizioni controllate e convalidate di asepsi.

Condizioni particolari per la conservazione.

Flaconcino chiuso: questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare per la conservazione.

Per le condizioni di conservazione dopo ricostituzione/diluizione del medicinale, vedere paragrafo 6.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto-RCP).

Composizione:

ogni flaconcino contiene:

principio attivo: 1000 mg di pemetrexed (come pemetrexed ditrometamina diidrato);

eccipienti: mannitolo, trometamolo (per l'aggiustamento del *pH)* e acido cloridrico (per l'aggiustamento del *pH)*.

Produttore responsabile del rilascio lotti: Betapharm Arzneimittel GmbH, Kobelweg 95, Kriegshaber, 86156 Augsburg, Bavaria, Germania.

Indicazioni terapeutiche:

mesotelioma pleurico maligno: «pemetrexed» in associazione con cisplatino è indicato nel trattamento chemioterapico di pazienti non pretrattati con mesotelioma pleurico maligno non resecabile;

carcinoma polmonare non a piccole cellule:

«Pemetrexed» in associazione con cisplatino è indicato come prima linea di trattamento di pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico ad eccezione dell'istologia a predominanza di cellule squamose (vedere paragrafo 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto-RCP);

«Pemetrexed» è indicato come monoterapia per il trattamento di mantenimento del carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico ad eccezione dell'istologia a predominanza di cellule squamose in pazienti la cui malattia non ha progredito immediatamente dopo la chemioterapia basata sulla somministrazione di platino (vedere paragrafo 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto-RCP);

«Pemetrexed» è indicato in monoterapia nel trattamento di seconda linea di pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico ad eccezione dell'istologia a predominanza di cellule squamose (vedere paragrafo 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto - *RCP)*.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A03158
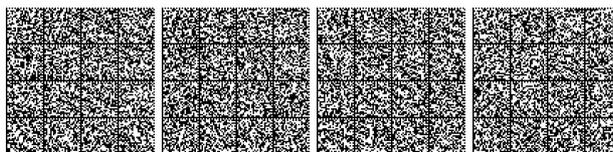
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enantyum»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 86/2021 del 17 maggio 2021

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Procedura europea: ES/H/0100/007/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ENANTYUM, nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Laboratorios Menarini S.A. con sede e domicilio fiscale in Alfons XII, 587 - 08918 Badalona (Barcellona) - Spagna.

Confezioni:

«25 mg granulato in bustina» 2 bustine monodose in PET/AL/PE - A.I.C. n. 033656481 (in base 10) 1033P1 (in base 32);

«25 mg granulato in bustina» 4 bustine monodose in PET/AL/PE - A.I.C. n. 033656493 (in base 10) 1033PF (in base 32);

«25 mg granulato in bustina» 10 bustine monodose in PET/AL/PE - A.I.C. n. 033656505 (in base 10) 1033PT (in base 32);

«25 mg granulato in bustina» 20 bustine monodose in PET/AL/PE - A.I.C. n. 033656517 (in base 10) 1033Q5 (in base 32);

«25 mg granulato in bustina» 30 bustine monodose in PET/AL/PE - A.I.C. n. 033656529 (in base 10) 1033QK (in base 32);

«25 mg granulato in bustina» 50 bustine monodose in PET/AL/PE - A.I.C. n. 033656531 (in base 10) 1033QM (in base 32);

«25 mg granulato in bustina» 100 bustine monodose in PET/AL/PE - A.I.C. n. 033656543 (in base 10) 1033QZ (in base 32);

«25 mg granulato in bustina» 5x100 bustine monodose in PET/AL/PE - A.I.C. n. 033656556 (in base 10) 1033RD (in base 32).

Forma farmaceutica: granulato in bustina.

Validità prodotto integro: trenta mesi.

Condizioni particolari per la conservazione: questo medicinale non richiede alcuna temperatura particolare di conservazione. Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.

Composizione:

principio attivo:

ogni bustina contiene: dexketoprofene 25 mg come dexketoprofene trometamolo;

eccipienti:

copolimero di metacrilato butilato basico;

silice colloidale anidra;

mannitolo (E 421);

aroma di lime (contenente aroma naturale di lime, gomma arabica e trigliceridi a catena media);

sucralosio.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Losan Pharma GmbH, Otto-Hahn-Strasse 13, 15, 79395, Neuenburg, Baden-Wuerttemberg, Germania.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico di breve durata delle affezioni dolorose acute di intensità da lieve a moderata, quali dolore muscolo-scheletrico, dismenorrea e dolore dentale.

«Enantyum» è indicato negli adulti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità e della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità e della fornitura:

A.I.C. n. 033656481 «25 mg granulato in bustina» 2 bustine monodose in PET/AL/PE;

A.I.C. n. 033656493 «25 mg granulato in bustina» 4 bustine monodose in PET/AL/PE;

A.I.C. n. 033656505 «25 mg granulato in bustina» 10 bustine monodose in PET/AL/PE;

A.I.C. n. 033656517 «25 mg granulato in bustina» 20 bustine monodose in PET/AL/PE.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura: OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco o di automedicazione;

A.I.C. n. 033656529 «25 mg granulato in bustina» 30 bustine monodose in PET/AL/PE;

A.I.C. n. 033656531 «25 mg granulato in bustina» 50 bustine monodose in PET/AL/PE.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

A.I.C. n. 033656543 «25 mg granulato in bustina» 100 bustine monodose in PET/AL/PE.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura: RNR – medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti.

A.I.C. n. 033656556 «25 mg granulato in bustina» 5x100 bustine monodose in PET/AL/PE.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico, nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A03159

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ketesse».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 85/2021 del 17 maggio 2021

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Procedura europea: ES/H/0101/007/DC.

Titolare A.I.C.: Menarini international operations Luxembourg S.A. con sede e domicilio fiscale in Avenue de la Gare, 1 – Lussemburgo.

Confezioni:

«25 mg granulato in bustina» 2 bustine monodose in PET/AL/PE - A.I.C. n. 033635475 (in base 10) 102H4M (in base 32);

«25 mg granulato in bustina» 4 bustine monodose in PET/AL/PE - A.I.C. n. 033635487 (in base 10) 102H4Z (in base 32);

«25 mg granulato in bustina» 10 bustine monodose in PET/AL/PE - A.I.C. n. 033635499 (in base 10) 102H5C (in base 32);

«25 mg granulato in bustina» 20 bustine monodose in PET/AL/PE - A.I.C. n. 033635501 (in base 10) 102H5F (in base 32);

«25 mg granulato in bustina» 30 bustine monodose in PET/AL/PE - A.I.C. n. 033635513 (in base 10) 102H5T (in base 32);

«25 mg granulato in bustina» 50 bustine monodose in PET/AL/PE - A.I.C. n. 033635525 (in base 10) 102H65 (in base 32);

«25 mg granulato in bustina» 100 bustine monodose in PET/AL/PE - A.I.C. n. 033635537 (in base 10) 102H6K (in base 32);

«25 mg granulato in bustina» 5x100 bustine monodose in PET/AL/PE - A.I.C. n. 033635549 (in base 10) 102H6X (in base 32).

Forma farmaceutica: granulato in bustina.

Validità prodotto integro: trenta mesi.

Condizioni particolari per la conservazione: questo medicinale non richiede alcuna temperatura particolare di conservazione. Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.

Composizione:

principio attivo:

ogni bustina contiene: dexketoprofene 25 mg come dexketoprofene trometamolo;

eccipienti:

copolimero di metacrilato butilato basico;

silice colloidale anidra;

mannitolo (E 421);

aroma di lime (contenente aroma naturale di lime, gomma arabica e trigliceridi a catena media);

sucralosio.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Losan Pharma GmbH, Otto-Hahn-Strasse 13, 15, 79395, Neuenburg, Baden-Wuerttemberg, Germania.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico di breve durata delle affezioni dolorose acute di intensità da lieve a moderata, quali dolore muscolo-scheletrico, dismenorrea e dolore dentale.

KETESSE è indicato negli adulti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità e della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità e della fornitura:

A.I.C. n. 033635475 «25 mg granulato in bustina» 2 bustine monodose in PET/AL/PE;

A.I.C. n. 033635487 «25 mg granulato in bustina» 4 bustine monodose in PET/AL/PE;

A.I.C. n. 033635499 «25 mg granulato in bustina» 10 bustine monodose in PET/AL/PE;

A.I.C. n. 033635501 «25 mg granulato in bustina» 20 bustine monodose in PET/AL/PE.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura: OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco o di automedicazione.

A.I.C. n. 033635513 «25 mg granulato in bustina» 30 bustine monodose in PET/AL/PE;

A.I.C. n. 033635525 «25 mg granulato in bustina» 50 bustine monodose in PET/AL/PE.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

A.I.C. n. 033635537 «25 mg granulato in bustina» 100 bustine monodose in PET/AL/PE.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura: RNR – medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti.

A.I.C. n. 033635549 «25 mg granulato in bustina» 5x100 bustine monodose in PET/AL/PE.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico, nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A03160

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Minias».

Con determina aRM - 93/2021 - 3923 del 17 maggio 2021 è stata revocata, su rinuncia della General Pharma Solutions S.p.a., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: MINIAS.

Confezione: 043345014.

Descrizione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

Paese di provenienza: Spagna.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

21A03161

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sildenafil FG».

Con la determina n. aRM - 90/2021 - 2282 del 17 maggio 2021 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della FG s.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: SILDENAFIL FG;

confezioni:

A.I.C. n. 044214031 - descrizione: «50 mg compressa rivestita con film» 4 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 044214043 - descrizione: «50 mg compressa rivestita con film» 8 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 044214056 - descrizione: «100 mg compressa rivestita con film» 4 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 044214068 - descrizione: «100 mg compressa rivestita con film» 8 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

21A03176

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Azalia»

Estratto determina IP n. 455 del 18 maggio 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale AZALIA 75 microgramas comprimidos revestidos por película 3×28 comprimidos dal Portogallo con numero di autorizzazione 5317508, intestato alla società Gedeon Richter PLC. Gyömröi ÚT, 19-21 1103 - Budapest Hungary e prodotto da Gedeon Richter PLC. Gyömröi ÚT, 19-21 1103 - Budapest Hungary, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Gekofar S.r.l. con sede legale in piazza Duomo n. 16 - 20122 Milano.

Confezione: Azalia «75 microgrammi compresse rivestite con film» 1×28 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Codice A.I.C.: 049343015 (in base 10) 1H1UK7 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 75 microgrammi di desogestrel;

eccipienti: lattosio monoidrato, amido di patate, povidone K-30, silice colloidale anidra, acido stearico, a-tocoferolo tutto racemico;

rivestimento: polivinilalcol, diossido di titanio E171, macrogol 3000, talco.

Descrizione dell'aspetto di «Azalia» e contenuto della confezione:

«Azalia» è una compressa rivestita con film, bianca o biancastra, rotonda, biconvessa, di circa 5,5 mm di diametro, con il segno «D» su un lato e «75» sull'altro lato;

«Azalia» compresse rivestite con film è confezionato in un blister costituito da PVC/PVDC trasparente, rigido - foglio d'alluminio. Ogni blister è posto in un sacchetto in alluminio laminato. I blister nei sacchetti sono confezionati in una scatola di cartone ripiegato insieme al foglietto illustrativo, un piccolo astuccio per riporre il blister ed una etichetta calendario adesiva da applicare sul blister al momento dell'utilizzo.

Officine di confezionamento secondario:

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

De Salute S.r.l. - via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

S.C.F. S.r.l. - via Federico Barbarossa n. 7 - Cavenago d'Adda (LO);

Columbus Pharma S.r.l. - via dell'Artigianato n. 1 - 20032 Cormano (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Azalia «75 microgrammi compresse rivestite con film» 1×28 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Codice A.I.C.: 049343015.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Azalia «75 microgrammi compresse rivestite con film» 1×28 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Codice A.I.C.: 049343015.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare A.I.P. effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'A.I.P. è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'A.I.P. e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A03192

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Cialis»

Estratto determina IP n. 456 del 18 maggio 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale CIALIS 20 mg film *coated tablets, oral use 2 tablets* autorizzato dall'*European Medicines Agency* - EMA e identificato con n. EU/1/02/237/002, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.
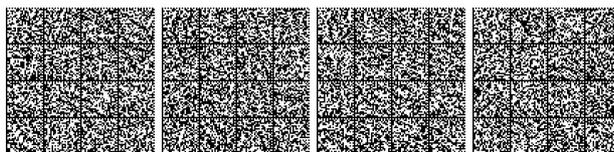
Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta n. 2 - 20090 Segrate (MI).

Confezione: Cialis «20 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister AL/PVC.

Codice A.I.C.: 047249038 (in base 10) 1F1XNG (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 20 mg di tadalafil;

eccipienti:

compressa: lattosio monoidrato, croscaramellosa sodica, idrossipropil cellulosa, cellulosa microcristallina, sodio laurilsolfato, magnesio stearato;

rivestimento con film: lattosio monoidrato, ipromellosa, triacetina, diossido di titanio (E171), ossido di ferro giallo (E172), talco.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Cialis «20 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister AL/PVC.

Codice A.I.C.: 047249038.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Cialis «20 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister AL/PVC.

Codice A.I.C.: 047249038.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'A.I.P. è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'A.I.P. e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A03193

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Brufen Analgesico»

Estratto determina IP n. 457 del 18 maggio 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale BRUFEN RAPID 400 mg 24 cps dalla Repubblica Ceca con numero di autorizzazione 0232999, intestato alla società Mylan Ireland Limited Unità 35/36 Grange Parade Baldoyle Industrial Estate, Dublino 13, Irlanda e prodotto da Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Irlanda e da Mylan Hungary KFT., H-2900, Komarom Mylan Street 1, Ungheria, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta n. 2 - 20090 Segrate (MI).

Confezione: Brufen Analgesico «400 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/ACLAR/AL/VMCH.

Codice A.I.C.: 049348016 (in base 10) 1H1ZFJ (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 400 mg di ibuprofene (come sale di lisina);

eccipienti: cellulosa microcristallina, silice colloidale anidra, crospovidone, povidone, magnesio stearato, talco (E553b);

rivestimento: polivinil alcool idrolizzato, titanio diossido (E171), macrogol (E1521), talco (E553b);

inchiostro da stampa: gommalacca, ossido di ferro nero (E172), idrossido di ammonio (E527).

Officine di confezionamento secondario:

Falorni S.r.l. - via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

De Salute S.r.l. - via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Brufen Analgesico «400 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/ACLAR/AL/VMCH.

Codice A.I.C.: 049348016.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Brufen Analgesico «400 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/ACLAR/AL/VMCH.

Codice A.I.C.: 049348016.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare A.I.P. effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'A.I.P. è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'A.I.P. e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A03194

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sumatriptan Mylan».

Estratto determina AAM/PPA n. 246/2021 del 30 marzo 2021

Si autorizzano le seguenti variazioni:

tipo II C.I.2.b) , aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo in linea con il prodotto di riferimento, adeguamento alla versione corrente del *QRD template*. Modifiche editoriali;

tipo IAin C.I.3.a), aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo in linea con le conclusioni della procedura PSUSA/00002832/201909;

tipo IB C.I.z), aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette in accordo alla linea guida sugli eccipienti e alla versione corrente del *QRD template*, inserimento di un chiarimento sul blister nel paragrafo 6.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e nella corrispondente sezione del foglio illustrativo.

Modifica dei paragrafi 2, 3 (solo per il dosaggio da 100 mg), 4.2, 4.4, 4.5, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 6.1, 6.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti del foglio illustrativo e delle etichette.

Le suddette variazioni sono relative al medicinale SUMATRIPTAN MYLAN nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

A.I.C. n. 039384108 - «100 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister pa-al-pvc/al.

A.I.C. n. 039384110 - «100 mg compresse rivestite con film» 3 compresse in blister pa-al-pvc/al.

A.I.C. n. 039384122 - «100 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister pa-al-pvc/al.

A.I.C. n. 039384134 - «100 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister pa-al-pvc/al.

A.I.C. n. 039384146 - «100 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister pa-al-pvc/al.

A.I.C. n. 039384159 - «100 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister pa-al-pvc/al.

A.I.C. n. 039384161 - «100 mg compresse rivestite con film» 18 compresse in blister pa-al-pvc/al.

A.I.C. n. 039384173 - «100 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister pa-al-pvc/al.

A.I.C. n. 039384185 - «100 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister pa-al-pvc/al.

A.I.C. n. 039384019 - «50 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister pa-al-pvc/al.

A.I.C. n. 039384021 - «50 mg compresse rivestite con film» 3 compresse in blister pa-al-pvc/al.

A.I.C. n. 039384033 - «50 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister pa-al-pvc/al.

A.I.C. n. 039384045 - «50 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister pa-al-pvc/al.

A.I.C. n. 039384058 - «50 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister pa-al-pvc/al.

A.I.C. n. 039384060 - «50 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister pa-al-pvc/al.

A.I.C. n. 039384072 - «50 mg compresse rivestite con film» 18 compresse in blister pa-al-pvc/al.

A.I.C. n. 039384084 - «50 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister pa-al-pvc/al.

A.I.C. n. 039384096 - «50 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister pa-al-pvc/al.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Numeri procedure: UK/H/0933/001-002/II/019, IT/H/0652/001-002/1A/021 e IT/H/0652/001-002/1B/022.

Codici pratiche: VC2/2016/586-C1A/2020/2107-C1B/2020/2081.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a (codice fiscale 13179250157).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al punto 1 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A03222

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione religiosa di confessione buddhista «Ghe Pel Ling - Istituto studi di Buddhismo Tibetano», in Milano.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 5 maggio 2021 è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione religiosa di confessione buddhista «Ghe Pel Ling - Istituto studi di Buddhismo Tibetano», con sede in Milano, retta dallo statuto approvato con delibera in data 7 novembre 2020, composto da 31 articoli.

21A03009

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione pubblica di fedeli denominata «Associazione Mariana Regina dell'Amore», in Macerata.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 2021, viene riconosciuta la personalità giuridica civile dell'Associazione pubblica di fedeli denominata «Associazione Mariana Regina dell'Amore», con sede in Macerata.

21A03064
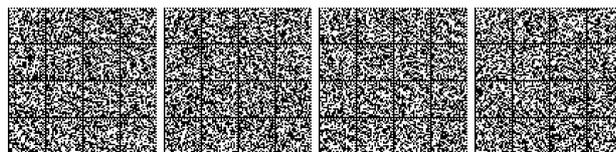
Adempimenti previsti dall'art. 215-*bis* del codice della strada

Con decreto del Ministero dell'interno di concerto con l'Agenzia del demanio, sono state disciplinate le modalità di svolgimento del censimento semestrale di cui all'art. 215-*bis* del codice della strada, nonché quelle di comunicazione tra gli uffici interessati dei dati e delle informazioni necessarie al puntuale espletamento delle procedure previste nel richiamato articolo. Il decreto, pubblicato sul sito ufficiale del Ministero dell'interno, è rinvenibile seguendo il percorso: Menù - Amministrazione Trasparente - Disposizione generali - Atti generali - Atti amministrativi generali - Decreti, direttive e altri documenti (link www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/atti-amministrativi-generali/decreti-direttive-e-altri-documenti).

21A03223

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessioni di ricompense al merito aeronautico

Con decreto ministeriale n. 24 del 25 marzo 2021, è stata concessa la medaglia di bronzo al merito aeronautico al capitano Ettore Pasini, nato l'8 maggio 1985 a Cesena (FC), con la seguente motivazione: «In qualità di capo progetto dell'attività di sperimentazione dell'aeromobile a pilotaggio remoto Falco Xplorer, primo esempio di tale tipologia interamente concepito e sviluppato in ambito nazionale, il cap. pilota Ettore Pasini si adoperava, senza risparmio di energie, con competenze tecniche e professionali uniche nell'intero panorama nazionale, per definire, insieme ai tecnici dell'industria costruttrice, le prove a terra e in aria fino ad assicurare il successo del primo volo, necessario per delineare l'intera gamma di capacità dell'aeromobile. In tale circostanza, a seguito dell'insorgenza di alcune problematiche impreviste che costringevano a rimodulare la sequenza dei *test* e ridurre il tempo della prova, individuava, in continua e stretta collaborazione con il direttore dell'attività di sperimentazione, condizioni di volo meno impegnative per il velivolo, dimostrando elevata perizia ed abilità nell'individuare e variare le tecniche di pilotaggio per adattarle alle nuove e più difficili condizioni di volo, in particolare durante l'atterraggio dove erano richiesti i *flaps* nella normale configurazione di avvicinamento ma ad angolo di incidenza più basso e una velocità più alta del previsto. Per i risultati ottenuti, le soluzioni proposte ed il comportamento tenuto durante tutte le fasi dell'operazione riceveva il più vivo apprezzamento degli esponenti dell'Industria aeronautica italiana. Fulgido esempio di ufficiale che, con il suo operato, contribuiva in maniera determinante allo sviluppo delle capacità aeronautiche italiane, dando lustro e prestigio alla Nazione, all'Industria nazionale e all'Aeronautica militare». Pratica di Mare - Trapani - Birgi (TP) - settembre 2019 - gennaio 2020.

21A03155

Concessioni di ricompense al merito aeronautico

Con decreto ministeriale n. 25 del 25 marzo 2021, è stata concessa la medaglia di bronzo al merito aeronautico al capitano Giuseppe Schiano, nato il 21 aprile 1988 a Napoli, con la seguente motivazione: «In qualità di ingegnere capo dell'attività di sperimentazione dell'aeromobile a pilotaggio remoto Falco Xplorer, primo esempio di tale tipologia interamente concepito e sviluppato in ambito nazionale, il cap. ing. Giuseppe Schiano si adoperava, senza risparmio di energie, con competenze tecniche e professionali uniche nell'intero panorama nazionale, per definire, insieme ai tecnici dell'industria costruttrice, le prove a terra e in aria fino ad assicurare il successo del primo volo, necessario per delineare l'intera gamma di capacità dell'aeromobile. In tale circostanza, a seguito dell'insorgenza di alcune problematiche impreviste che costringevano a rimodulare la sequenza dei *test* e ridurre il tempo della prova, individuava, in continua e stretta collaborazione con il pilota, condizioni di volo meno impegnative per il velivolo, dimostrando elevata perizia ed abilità nel tenere sotto controllo i parametri di volo e fornire tempestivamente al pilota stesso le indicazioni e suggerimenti necessari per consentirgli di individuare e variare le tecniche di pilotaggio da adottare alle nuove e più difficili condizioni di volo, in particolare durante l'atterraggio dove erano richiesti i *flaps* nella normale configurazione di avvicinamento ma ad angolo di incidenza più basso e una velocità più alta del previsto. Per i risultati ottenuti, le soluzioni proposte ed il comportamento tenuto durante tutte le fasi dell'operazione riceveva il più vivo apprezzamento degli esponenti dell'Industria aeronautica italiana. Fulgido esempio di ufficiale che, con il suo operato, contribuiva in maniera determinante allo sviluppo delle capacità aeronautiche italiane, dando lustro e prestigio alla Nazione, all'Industria nazionale e all'Aeronautica militare». Pratica di Mare - Trapani - Birgi (TP) - novembre 2019 - gennaio 2020.

21A03156

Concessioni di ricompense al merito aeronautico

Con decreto ministeriale n. 26 del 25 marzo 2021, è stata concessa la medaglia di bronzo al merito aeronautico al capitano Dario Esposito, nato il 4 ottobre 1988 a Caserta, con la seguente motivazione: «In qualità di direttore dell'attività di sperimentazione dell'aeromobile a pilotaggio remoto Falco Xplorer, primo esempio di tale tipologia interamente concepito e sviluppato in ambito nazionale, il cap. ing. Dario Esposito si adoperava, senza risparmio di energie, con competenze tecniche e professionali uniche nell'intero panorama nazionale, per definire, insieme ai tecnici dell'industria interessata, le prove a terra e in aria fino ad assicurare il successo del primo volo, necessario per delineare l'intera gamma di capacità dell'aeromobile. In tutte le fasi dell'attività e, in particolare, durante il primo volo del velivolo, ove si manifestavano serie problematiche impreviste fra le quali, la più importante, l'anomalo surriscaldamento dell'olio motore, evidenziava singolare perizia ed eccezionale professionalità identificando in anticipo potenziali situazioni tecniche ostative e fornendo brillanti soluzioni ingegneristiche percorribili. Per i risultati ottenuti, le soluzioni proposte ed il comportamento tenuto durante tutto il periodo dell'operazione riceveva il più vivo apprezzamento degli esponenti dell'Industria aeronautica italiana. Fulgido esempio di ufficiale che, con il suo operato, contribuiva in maniera determinante allo sviluppo delle capacità aeronautiche italiane, dando lustro e prestigio alla Nazione, all'Industria nazionale e all'Aeronautica militare». Pratica di Mare - Trapani - Birgi (TP) - settembre 2019 - gennaio 2020.

21A03157

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Comunicato concernente il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, prorogato al 31 dicembre 2021.

Con decreto direttoriale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – DG pesca marittima e acquacoltura n. 179023 del 20 aprile 2021, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 183 in data 6 maggio 2021 e dalla Corte dei conti al n. 448 in data 12 maggio 2021, sono state adottate le modalità attuative del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019 prorogato al 31 dicembre 2021.

Il testo integrale del decreto, comprensivo degli allegati, è consultabile sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al seguente indirizzo: www.politicheagricole.it

21A03191
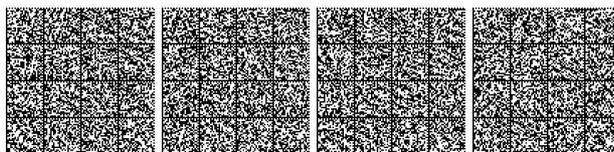
RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante: «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 123 del 25 maggio 2021).

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 74, dopo la tabella E, è aggiunta la seguente:

«

Tabella - articolo 50, commi 1 e 2 (Interventi urgenti per la vigilanza e la sicurezza sui luoghi di lavoro)	
PIEMONTE	250.402
VALLE D'AOSTA	7.142
LOMBARDIA	565.904
P.A. BOLZANO	29.179
P.A. TRENTO	30.268
VENETO	276.822
FRIULI VENEZIA GIULIA	70.191
LIGURIA	91.146
EMILIA-ROMAGNA	253.569
TOSCANA	214.166
UMBRIA	50.661
MARCHE	87.154
LAZIO	329.064
ABRUZZO	74.453
MOLISE	17.449
CAMPANIA	316.262
PUGLIA	225.140
BASILICATA	31.769
CALABRIA	108.477
SICILIA	277.488
SARDEGNA	93.294
	3.400.000

».

21A03370

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-125) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
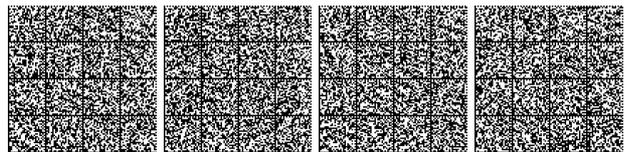
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.